Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 109 del 12 maggio 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 maggio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 93

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE maggio 1999, n. **1232.**

Istruzioni relative ai decreti ministeriali del 16 febbraio 1999.

SOMMARIO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE maggio 1999, n. **1232.** — *Istruzioni relative ai decreti ministeriali del 16 febbraio 1999:*

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE maggio 1999, n., **1232.**

Istruzioni realtive ai deceti ministeriali del 16 febbraio 1999.

Alle amministrazioni statali
Agli enti pubblici
Alle regioni
Alle province autonome di Trento e di Bolzano
Alle amministrazioni provinciali e comunali
Alle comunità montane
Alle aziende speciali, ai Consorzi e alle S.p.a. e S.r.l. esercenti pubblici servizi
Ai consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario

e, p.c.:

Alla presidenza del Consiglio dei Ministri
Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autononme di Trento e Bolzano
Alla Conferenza Stato-città ed autonome locali
All'associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)
All'Unione province italiane (U.P.I.)
All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)
Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (C.I.S:P.E.L.)

PREMESSA

Nella G.U. del 18.2.99 n.40 sono stati pubblicati due decreti del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (datati 16.2.99) che consentono alla Cassa depositi e prestiti di diversificare la gamma di prodotti finanziari a favore dei propri mutuatari, passando da un'offerta monoprodotto ad una pluralità di tipologie di finanziamento che offrono ai mutuatari diverse alternative nelle loro scelte finanziarie.

Le tipologie di mutuo messe a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti sono le seguenti:

1) mutui a tasso fisso;

2) mutui a tasso variabile;

3) mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari.

La presente Circolare ha lo scopo di illustrare i nuovi prodotti e le relative innovazioni nelle procedure istruttorie, nonché di presentare le disposizioni del collegato alla finanziaria (legge 23 dicembre 1998 n.448) che interessano l'Istituto.

A tal fine la Circolare si compone di 6 parti: la prima dedicata ai mutui a tasso fisso e variabile, la seconda ai mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata, la terza alle garanzie da prestare per tutte le tipologie di finanziamento, la quarta alle disposizioni del collegato alla finanziaria, la quinta agli schemi dei modelli e l'ultima all'appendice normativa.

Si precisa, infine, che nella presente Circolare il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16.2.1999, concernente nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti e il corrispondente decreto riguardante la fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti verranno indicati rispettivamente come segue:

- D.M. Tesoro (o decreto ministeriale) 16.2.1999 sulle procedure;

- D.M. Tesoro (o decreto ministeriale) 16.2.1999 sui tassi.

PARTE PRIMA

MUTUI A TASSO FISSO E A TASSO VARIABILE

La presente parte è dedicata ai mutui a tasso fisso e ai mutui a tasso variabile. La trattazione parte dalla presentazione delle caratteristiche finanziarie di ciascuna tipologia di finanziamento, per poi procedere all'esame delle norme che ne disciplinano il funzionamento.

1. CARATTERISTICHE FINANZIARIE

1.1 Mutui a tasso fisso

La prima tipologia di finanziamento che viene esaminata è il mutuo a tasso fisso differenziato per durata dell'ammortamento.

Le caratteristiche finanziarie della proposta della Cassa sono definite dall'art. 8, comma 1, lettera a) del D.M. Tesoro 7 1.1998, così come sostituito dall'art. 2 del D.M. Tesoro 16.2.1999 sulle procedure, e dall'art. 1 del D.M. Tesoro 16.2.1999 sui tassi.

1.1.1 Ammortamento

Ai sensi del citato art. 8, comma 1 lettera a) i mutui a tasso fisso sono ammortizzati in un periodo non superiore a venti anni, mediante rate semestrali costanti (metodo francese) posticipate, comprensive di capitale ed interesse, decorrenti dal 1° gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi.

I mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77 possono richiedere che i mutui concessi dal 1° luglio siano posti in ammortamento dal 1° luglio dell'anno successivo (comma 3, art. 8).

E' prevista inoltre la possibilità di differire, su richiesta del mutuatario, l'inizio del periodo di ammortamento al 1° gennaio (ovvero al 1° luglio per i mutui di cui sopra) del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione (commi 2 e 3, art. 8).

1.1.2 Tassi d'interesse

Il comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 16.2.1999 sui tassi ha fissato, per ciascuna delle classi in cui sono state raggruppate le diverse durate di ammortamento dei mutui, i seguenti tassi:

- 4,000 % in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni;

- 4,350 % in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata da undici a quindici anni;

- 4,600 % in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata da sedici a venti anni.

In allegato alla presente parte, a titolo esemplificativo, sono riportati i piani di ammortamento di un mutuo di L. 100 milioni con durata decennale, quindicennale e ventennale.

Questi tassi, come precisa lo stesso art. 1, sono ridotti di **15 centesimi di punto** per il finanziamento di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti (cfr. punto 2.2).

Per tali interventi, quindi, i tassi da applicare sono i seguenti:

- 3,85 % in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni;

- 4,20 % in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata da undici a quindici anni;

- 4,45 % in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata da sedici a venti anni.

Il decreto ministeriale 16.2.1999 sui tassi ha inoltre introdotto il **tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti** che sarà utilizzato per il calcolo degli interessi di mora (cfr.punto 2.3) e per le operazioni finanziarie che, per la loro regolazione, fanno riferimento al tasso di concessione vigente al momento dell'effettuazione della stessa operazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del citato decreto il tasso attivo di riferimento è pari al tasso dei mutui ventennali.

Si precisa che il tasso attivo di riferimento non si applica all'estinzione anticipata.

1.2 Mutui a tasso variabile

I mutui a tasso variabile sono stati introdotti dall'art. 2 del decreto ministeriale 16.2.1999 sulle procedure che ha sostituito l'art. 8 del decreto ministeriale 7 1.1998.

La Cassa depositi e prestiti propone questa tipologia di finanziamento per consentire ai mutuatari di poter diversificare i piani di indebitamento riguardo alla modalità di ammortamento del capitale e ai criteri di determinazione del costo del debito.

I mutui a tasso variabile sono caratterizzati:

- da un piano di ammortamento a quota capitale costante;

- da un tasso di interesse variabile, determinato attraverso un indice aumentato di una maggiorazione diversificata in ragione della durata dell'ammortamento; tale indice dipende da un tasso di mercato a breve termine (EURIBOR sei mesi), ed è definito, al fine di limitare il rischio per il mutuatario di subire eventuali andamenti "di picco" di detto tasso, come media mensile di rilevazioni giornaliere (cfr. punto n.1.2.2).

1.2.1 Ammortamento

Le modalità di ammortamento dei mutui a tasso variabile sono indicate dal comma 1, lettera c) del citato art. 8, secondo il quale detti mutui sono ammortizzati in 10, 15 e 20 anni. Le rate di ammortamento, a quote capitali costanti, decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di concessione del mutuo e sono comprensive di capitale e interesse.

Anche per questa tipologia di finanziamento i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77 possono richiedere che i mutui concessi dal 1° luglio siano posti in ammortamento dal 1° luglio dell'anno successivo (comma 3, art. 8).

E' prevista inoltre la possibilità di differire, su richiesta del mutuatario, l'inizio del periodo di ammortamento al 1° gennaio (ovvero al 1° luglio per i mutui di cui sopra) del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione (commi 2 e 3, art. 8).

Le rate d'ammortamento semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interesse, da corrispondersi alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno, sono composte da una quota capitale costante per tutta la durata del mutuo, e da una quota interessi calcolata mediante l'applicazione di un tasso definito come segue.

1.2.2 Tassi d'interesse

In base all'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 16.2.1999 sui tassi di interesse, per i mutui a tasso variabile l'indice di riferimento è definito come media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, del tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del periodo di riferimento della rata di ammortamento.

Il tasso EURIBOR è quello rilevato giornalmente alle ore 11,00 (ora dell'Europa centrale) dal Comitato di gestione dell'EURIBOR (EURIBOR Panel Steering Committee) secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e diffuso sui principali circuiti telematici (cfr. D.M. Tesoro 23.12.1998).

Il tasso per il calcolo della quota interessi è dato dall'indice maggiorato di **45 centesimi di punto** per i mutui con ammortamento decennale, di **50 centesimi di punto** per i mutui con ammortamento quindicennale e di **55 centesimi di punto** per i mutui con ammortamento ventennale.

Secondo la norma, quindi, per il calcolo della quota interessi della rata in scadenza il 30 giugno si deve prendere in considerazione la media aritmetica dell'EURIBOR a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del novembre precedente, mentre per la rata in scadenza il 31 dicembre la media deve essere effettuata sull'EURIBOR dei giorni lavorativi del maggio precedente.

Alla media delle rilevazioni fatte nei giorni lavorativi del mese di riferimento (novembre o maggio) si aggiunge la maggiorazione prevista dal decreto ministeriale in relazione alla durata dell'ammortamento (a tale proposito si precisa che **la maggiorazione, fissata con la concessione del mutuo, rimane uguale per tutta la durata dell'ammortamento**).

Poiché il tasso così determinato è espresso su base annua, per ottenere il tasso da applicare alla rata di ammortamento occorre dividerlo per due.

Il tasso di interesse per il semestre può pertanto essere definito come segue:

$i = (m + s)/2$

dove

i = tasso di interesse semestrale

m = media dei tassi Euribor rilevati nel mese di riferimento

s = maggiorazione.

Va, infine, sottolineato che per i mutui a tasso variabile il D.M. Tesoro 16.2.1999 sui tassi non prevede la riduzione di 15 centesimi di punto consentita per i mutui a tasso fisso nel caso di interventi infrastrutturali inseriti in patti territoriali o contratti d'area approvati.

Si consideri, a titolo di esempio, la concessione di un mutuo decennale a tasso variabile, per un importo di 100 milioni di lire. Si supponga che, alla data di concessione, lo spread sul tasso variabile (EURIBOR 6 mesi) praticato dalla Cassa depositi e prestiti per la scadenza in esame sia fissato in 45 punti base nominali annui (0,45% nominale annuo) e che la data di decorrenza del mutuo sia l'1.1.2000. La quota capitale di ciascuna rata è pari al debito iniziale diviso il numero complessivo delle rate, cioè 5 milioni di lire. Il debito residuo dopo il pagamento di ciascuna rata si ottiene sottraendo al debito iniziale la somma delle quote capitali delle rate già pagate. La quota interesse di ciascuna rata si calcola, a partire dal debito residuo risultante dopo il pagamento della rata precedente, al tasso nominale annuo ottenuto dalla somma dello spread 0,45% con la media aritmetica delle quotazioni ufficiali del tasso EURIBOR 6 mesi, rilevate nel mese che precede di un mese l'inizio del semestre cui si riferisce la rata in questione, arrotondando tale media alla terza cifra decimale. Si consideri, a titolo di esempio, la nona rata, la cui scadenza è il 30 giugno 2004. La quota capitale è di 5 milioni di lire, mentre per la quota interesse bisogna anzitutto determinare la media aritmetica delle quotazioni ufficiali del tasso EURIBOR a 6 mesi rilevate nel mese di novembre 2003; si ipotizzi che la rilevazione dia luogo alla seguente tabella:

giorno		tasso (%)
lunedì	03.11.2003	2,780
martedì	04.11.2003	2,586
mercoledì	05.11.2003	2,411
giovedì	06.11.2003	2,263
venerdì	07.11.2003	2,046
lunedì	10.11.2003	2,137
martedì	11.11.2003	2,318
mercoledì	12.11.2003	2,552

giovedì	13.11.2003	2,494
venerdì	14.11.2003	2,411
lunedì	17 11.2003	2,440
martedì	18.11.2003	2,372
mercoledì	19.11.2003	2,583
giovedì	20.11.2003	2,371
venerdì	21.11.2003	2,204
lunedì	24.11.2003	2,251
martedì	25.11.2003	2,334
mercoledì	26.11.2003	2,562
giovedì	27 11.2003	2,329
venerdì	28.11.2003	2,247

La media aritmetica delle quotazioni ipotizzate è 2,38455% che, arrotondata alla terza cifra decimale, diviene 2,385% (un algoritmo per ottenere l'arrotondamento alla terza cifra decimale: sommare 0,0005 a 2,38455 e rimuovere le cifre decimali dopo la terza: 0,0005 + 2,38455 = 2,38505 --> 2,385). A tale tasso si somma quindi lo spread nominale annuo di 0,45%, ottenendo il tasso nominale annuo 2,385%. Il debito residuo dopo il pagamento dell'ottava rata si ottiene sottraendo all'importo iniziale di 100 milioni di lire le quote capitale delle prime otto rate (40 milioni di lire); risulta 60 milioni di lire. La quota interesse della nona rata vale pertanto 60.000.000 x 0,02835/2 = 850.500. La nona rata è pertanto di £ 5.850.500.

1.2.3 Comunicazione delle rate

L' importo complessivo delle rate semestrali, costituito dalla quota capitale costante e dalla quota interessi calcolata al tasso vigente per la rata in scadenza, verrà comunicato semestralmente ai soggetti pagatori mediante apposita lettera cui farà seguito l'emissione dei ruoli.

2. CARATTERISTICHE PROCEDURALI

La diversificazione dei tassi fissi in relazione alla durata dell'ammortamento, e l'introduzione dei mutui a tasso variabile hanno reso necessari alcuni adattamenti alle regole per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti di cui al D. M. Tesoro 7 1.1998 e alla Circolare n. 1227/98.

Il presente capitolo illustra tali adattamenti facendo riferimento alla citata Circolare n. 1227 della quale si conferma il contenuto laddove non venga esplicitamente integrata o modificata.

2.1 Soggetti mutuatari e oggetto dei finanziamenti

I mutui a tasso fisso e i mutui a tasso variabile possono essere richiesti dai soggetti ordinariamente ammessi al credito della Cassa ai sensi dell' art. 49, comma 10 della legge n. 449/97, per le finalità e per gli oggetti di cui all'art. 1, del D.M. Tesoro 7 1.1998.

Per una più ampia illustrazione dell'argomento si rimanda alla Circolare 1227/98, capitolo primo e capitolo secondo, punto 2.

In questa sede occorre precisare che non possono essere concessi mutui a tasso variabile parzialmente garantiti dallo Stato o con la cessione di contributi regionali.

Procedura

2.2 La procedura per la concessione dei mutui in esame rimane articolata nelle consuete tre fasi previste dall'art. 2 e seguenti del D.M. Tesoro 7 1.1998:

a) adesione di massima;

b) concessione;

c) erogazioni.

La richiesta di **adesione di massima** dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto dell'investimento e alla quantificazione del fabbisogno finanziario quali individuati dagli atti programmatori approvati dal soggetto mutuatario, **l'indicazione del tipo di mutuo che si intende assumere (a tasso fisso; a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; a tasso variabile), la durata dell'ammortamento, nonché l'eventuale istanza di differimento dell'inizio dell'ammortamento.**

In assenza di indicazioni in merito al tipo di mutuo e alla durata dell'ammortamento, l'istanza di finanziamento verrà considerata relativa ad un mutuo a tasso fisso ventennale.

Nel caso di mutui a tasso fisso finalizzati ad interventi infrastrutturali inseriti in patti territoriali o contratti d'area il mutuatario potrà, inoltre, richiedere la **prevista riduzione del tasso di interesse,** specificando, nella stessa istanza di finanziamento, che il mutuo è finalizzato alla realizzazione di un'infrastruttura inserita in un patto territoriale o in un contratto d'area.

Inoltre, qualora si tratti di patto territoriale (o di un protocollo aggiuntivo ad un patto territoriale) occorrerà indicare gli estremi del decreto ministeriale di approvazione.

Si precisa che l'istanza di differimento dell'ammortamento e/o di applicazione della riduzione del tasso di interesse potrà essere prodotta anche successivamente, nel periodo intercorrente tra l'adesione e la concessione del mutuo.

A modifica di quanto previsto nella Circolare n.1227 punto 5.1, le istanze di differimento presentate successivamente alla concessione del mutuo non verranno accolte, ancorché non abbia avuto inizio l'ammortamento.

Secondo la previsione dell'art. 4 del D.M.Tesoro 7 1.1998, la **concessione** dei mutui viene deliberata sulla base degli atti di assunzione e garanzia, nonché, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo. **Inoltre, ai fini**

dell'applicazione del tasso agevolato, dovrà essere acquisita la dichiarazione circa l'avvenuta sottoscrizione del patto territoriale o del contratto d'area in cui è inserito l'intervento infrastrutturale. La Cassa può richiedere eventuali documenti integrativi ritenuti necessari.

In allegato alla Circolare sono stati riprodotti i modelli per la delibera di assunzione debitamente aggiornati in relazione a ciascuna tipologia di mutuo.

Si segnala che, prima che sia intervenuta la concessione, il soggetto mutuatario può chiedere il cambiamento sia del tipo di mutuo che della durata dell'ammortamento. Naturalmente gli atti di assunzione e garanzia dovranno essere coerenti con le nuove condizioni.

Per quanto riguarda le erogazioni si rinvia al punto 3.4 della Circolare n. 1227

2.3 Interessi attivi, passivi e recupero coattivo

L'art. 3 del D.M. Tesoro 16.2.1999 sulle procedure è intervenuto ad integrazione dell'art. 9 del D.M. Tesoro 7 1 1998, relativo agli interessi attivi, passivi e recupero coattivo, la cui disciplina rimane quella indicata nella Circolare n.1227/98, punto 5.3, salvo le seguenti precisazioni che valgono per tutte le tipologie di mutuo:

- viene individuato esplicitamente, per i mutui il cui ammortamento decorre dal 1° luglio, il periodo di preammortamento e la data (31 luglio) entro la quale versare i relativi interessi (art. 9, comma 1 quater); a titolo esemplificativo si consideri un mutuo concesso ad una S.p.A. il 25 luglio 1999, in ammortamento dal 1° luglio 2000. Nel caso vi siano erogazioni prima dell'inizio dell'ammortamento, gli interessi di preammortamento saranno dovuti dalla data del mandato fino al 30 giugno 2000 e dovranno essere versati entro il successivo 31 luglio;
- il tasso attivo di riferimento (cfr. punto 1.1.2) maggiorato del 50 per cento dello stesso viene assunto quale tasso di mora da applicare in caso di ritardato pagamento (art. 9, comma 3); attualmente il tasso di mora è pari al **6,90%** in ragione d'anno.

In relazione ai mutui a tasso variabile va segnalato che il **comma 1 ter precisa che gli interessi di preammortamento sono calcolati ai tassi vigenti nel periodo di riferimento.**

A titolo esemplificativo si consideri un mutuo a tasso variabile concesso il 12 febbraio 2000, in ammortamento dal 1° gennaio 2001.

In caso di erogazione effettuata con mandato in data 20 maggio 2000, pertanto prima dell'inizio dell'ammortamento, sono dovuti gli interessi di preammortamento dal 20 maggio fino al 31 dicembre 2000.

Il tasso da applicare per il calcolo degli interessi sarà, per il periodo 20 maggio - 30 giugno, il tasso vigente per le rate di ammortamento 1° gennaio - 30 giugno 2000, ricavato dalle rilevazioni effettuate nel mese di novembre 1999; per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2000, il tasso sarà quello risultante dalle rilevazioni di maggio 2000.

Il pagamento di tali interessi, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del D.M. 7 1.1998, dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2001.

2.4 Variazioni dopo la concessione

L'argomento relativo alle variazioni che possono verificarsi dopo la concessione del mutuo è stato oggetto del capitolo 7 della Circolare n. 1227/98.

Rispetto a quanto illustrato allora circa le **variazioni che non producono modificazioni nelle condizioni dell'ammortamento**, si può affermare che non vi sono da segnalare novità di rilievo, per cui vengono confermate le disposizioni relative alla novazione soggettiva, alla novazione oggettiva e all'accorpamento residui.

A proposito dell'accorpamento va precisato che non possono essere accorpati tra loro residui di mutui a tasso fisso e a tasso variabile.

Va inoltre segnalato che, nel caso di mutui a tasso variabile, le devoluzioni parziali e l'accorpamento residui potranno essere perfezionate solo dopo la determinazione del tasso di interesse da applicare al secondo semestre dell'anno di ammortamento: a titolo esemplificativo, si consideri un mutuo a tasso variabile concesso ad una S.p.A. il 20 settembre 1999, in ammortamento dal 1° luglio 2000. Un'eventuale richiesta di devoluzione parziale presentata nell'ottobre 2000 potrà essere perfezionata dalla Cassa solo quando sarà definito il tasso del secondo semestre dell'anno di ammortamento in cui si è richiesta la devoluzione parziale, e pertanto dal gennaio del 2001.

Per quanto attiene alle **variazioni che producono modificazioni alle condizioni di ammortamento** si conferma la disciplina relativa alla revoca e alla rinuncia, mentre è necessario illustrare alcune modifiche relative all'estinzione anticipata e alla riduzione del mutuo.

2.4.1 Estinzione anticipata

L'art. 5 del D.M. Tesoro 16.2.1999 sulle procedure è intervenuto ad integrazione dell'art. 11 del decreto ministeriale 7 1.1998 in relazione alla disciplina dell'estinzione anticipata da applicare alle nuove tipologie di mutuo.

Per quanto riguarda i **mutui a tasso fisso** tale disciplina è dettata dal comma 1 dell'articolo in esame, integrato dal successivo comma 1 ter con il quale si precisa che il tasso nominale da applicare per l'attualizzazione è il tasso vigente per i mutui di pari durata a quello che si intende estinguere (sull'argomento si veda il punto 7.4.2 della circolare n. 1227/98).

Per quanto riguarda i **mutui a tasso variabile** la norma che interessa è il comma 1 quinquies secondo il quale per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera c) (mutui a tasso variabile), l'estinzione anticipata viene effettuata mediante restituzione del residuo debito, maggiorato di un indennizzo pari all'1 per cento del residuo debito stesso.

Per quanto riguarda la procedura si conferma quanto illustrato nella Circolare n. 1227/98, punto 7.4.2.1.

2.4.2 Riduzioni

La possibilità di richiedere ed ottenere la riduzione dell'importo di un mutuo, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento con decorrenza ed effetto al 1° gennaio (o 1° luglio) successivo alla variazione, rimane operativa secondo quanto previsto nella Circolare n. 1227/98.

A tale proposito, e a parziale modifica di quanto specificato nella citata Circolare, punto 7.4.5, si precisano di seguito i casi in cui è possibile procedere alla riduzione del mutuo:

- al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, commisurando l'importo del mutuo alle erogazioni disposte. L'operazione viene perfezionata a seguito di una domanda, corredata dalla dichiarazione circa l'accertamento definitivo del costo dell'investimento;
- per minore occorrenza finanziaria, determinata da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori. In tal caso la domanda di riduzione dovrà essere corredata da una attestazione dalla quali risulti debitamente motivata detta minore occorrenza finanziaria.

Viene meno, pertanto, la possibilità di ridurre il mutuo a seguito di sopravvenute disponibilità di fondi propri, di contribuzioni o di altre forme di finanziamento.

2.4.3 Trasformazione della tipologia del mutuo e delle sue caratteristiche

Una volta intervenuta la concessione, non è consentita la trasformazione di un mutuo a tasso fisso in un mutuo a tasso variabile o viceversa, né il cambiamento della durata dell'ammortamento.

2.5 Erogazione di residui su mutui con amm.to scaduto

A modifica di quanto previsto al punto 26 della Circolare n. 1227/98, si comunica quanto segue.

Alla fine di ogni esercizio finanziario la Cassa procederà a verificare l'eventuale presenza di somme non somministrate sui mutui con ammortamento scaduto.

L'operazione verrà effettuata sia sui finanziamenti a carico del mutuatario che su quelli parzialmente o totalmente garantiti da altri soggetti, eccezion fatta per i mutui con oneri a parziale o totale carico del bilancio dello Stato.

L'Istituto procederà d'ufficio a rimborsare detti residui a ciascun soggetto pagatore - per l'importo di competenza - mediante accreditamento con valuta 1° gennaio sul ruolo prestiti e successiva compensazione con le somme a qualsiasi titolo dovute dal soggetto medesimo alla Cassa.

Piano di ammortamento di un mutuo a tasso fisso di £ 100 milioni con durata decennale

Ente mutuante:	Cassa DD.PP.
Importo:	100.000.000
Tasso:	4,00%
Durata in anni:	10
Numero rate semestrali costanti:	20
Rate di ammortamento semestrale:	6.115.672
Costo annuale di ammortamento mutuo:	12.231.344
Anno di concessione	**1999**

Anni	**Resto capitale**	**Quota capitale**	**Quota interessi**	**Totale rata**
1999	anno di concessione del mutuo			
2000	100.000.000	8.313.657	3.917.687	12.231.344
2001	91.686.343	8.649.529	3.581.815	12.231.344
2002	83.036.814	8.998.970	3.232.374	12.231.344
2003	74.037.844	9.362.528	2.868.815	12.231.344
2004	64.675.316	9.740.774	2.490.569	12.231.344
2005	54.934.542	10.134.302	2.097.042	12.231.344
2006	44.800.240	10.543.727	1.687.616	12.231.344
2007	34.256.513	10.969.694	1.261.650	12.231.344
2008	23.286.819	11.412.870	818.474	12.231.344
2009	11.873.950	11.873.950	357.394	12.231.344

Piano di ammortamento di un mutuo a tasso fisso di £ 100 milioni con durata quindicennale

Ente mutuante:	Cassa DD.PP.
Importo:	100.000.000
Tasso:	4,35%
Durata in anni:	15
Numero rate semestrali costanti:	30
Rate di ammortamento semestrale:	4.573.147
Costo annuale di ammortamento mutuo:	9.146.293
Anno di concessione	**1999**

Anni	**Resto capitale**	**Quota capitale**	**Quota interessi**	**Totale rata**
1999	anno di concessione del mutuo			
2000	100.000.000	4.848.453	4.297.840	9.146.293
2001	95.151.547	5.061.654	4.084.639	9.146.293
2002	90.089.893	5.284.231	3.862.063	9.146.293
2003	84.805.662	5.516.595	3.629.699	9.146.293
2004	79.289.067	5.759.176	3.387 117	9.146.293
2005	73.529.891	6.012.425	3.133.869	9.146.293
2006	67.517.467	6.276.809	2.869.484	9.146.293
2007	61.240.657	6.552.820	2.593.473	9.146.293
2008	54.687.837	6.840.968	2.305.326	9.146.293
2009	47.846.870	7 141.786	2.004.507	9.146.293
2010	40.705.084	7.455.832	1.690.461	9.146.293
2011	33.249.252	7.783.688	1.362.605	9.146.293
2012	25.465.564	8.125.960	1.020.333	9.146.293
2013	17.339.603	8.483.284	663.010	9.146.293
2014	8.856.320	8.856.320	289.974	9.146.293

Piano di ammortamento di un mutuo a tasso fisso di £ 100 milioni con durata ventennale

Ente mutuante:	Cassa DD.PP.
Importo:	100.000.000
Tasso:	4,60%
Durata in anni:	20
Numero rate semestrali costanti:	40
Rate di ammortamento semestrale:	3.850.620
Costo annuale di ammortamento mutuo:	7.701.239
Anno di concessione	**1999**

Anni	**Resto capitale**	**Quota capitale**	**Quota interessi**	**Totale rata**
1999	anno di concessione del mutuo			
2000	100.000.000	3.136.903	4.564.336	7 701.239
2001	96.863.097	3.282.860	4.418.379	7 701.239
2002	93.580.236	3.435.609	4.265.631	7 701.239
2003	90.144.627	3.595.464	4.105.775	7.701.239
2004	86.549.163	3.762.757	3.398.482	7.701.239
2005	82.786.406	3.937.835	3.763.404	7.701.239
2006	78.848.571	4.121.058	3.580.181	7.701.239
2007	74.727.513	4.312.807	3.388.432	7.701.239
2008	70.414.706	4.513.478	3.187 762	7.701.239
2009	65.901.228	4.723.485	2.977 754	7.701.239
2010	61.177.743	4.943.264	2.757.975	7.701.239
2011	56.234.479	5.173.269	2.527.970	7 701.239
2012	51.061.210	5.413.976	2.287.263	7.701.239
2013	45.647.233	5.665.883	2.035.356	7 701.239
2014	39.981.350	5.929.511	1.771.728	7 701.239
2015	34.051.839	6.205.405	1.495.834	7 701.239
2016	27.846.433	6.494.137	1.207 102	7 701.239
2017	21.352.296	6.796.302	904.937	7.701.239
2018	14.555.994	7 112.528	588.712	7 701.239
2019	7.443.466	7.443.466	257.773	7 701.239

PARTE SECONDA

MUTUI A TASSO FISSO CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA ALLA PARI

L'art. 2 del D.M. Tesoro 16.2.1999 sulle procedure, con il quale è stato sostituito l'art. 8 del D.M. Tesoro 7 1.1998, ha introdotto **i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari.**

L'Istituto ha messo a punto questa particolare tipologia di mutuo per consentire ai mutuatari di disporre di uno strumento di finanziamento flessibile, tale da poter strutturare in modo dinamico il profilo - importi e date di pagamento - del debito.

In particolare il mutuo in esame consente ai mutuatari di pianificare la restituzione del debito (o di una parte di esso) a fronte di una corrispondente programmazione delle entrate che preveda, ad esempio, introiti derivanti da dismissioni mobiliari o immobiliari.

Il prodotto offerto dalla Cassa permette di raggiungere questo obiettivo in quanto il mutuatario, sostenendo un costo determinato - la maggiorazione sul tasso di interesse - acquisisce il diritto di estinguere anticipatamente una parte del mutuo, alle date e per gli importi massimi stabiliti al momento della concessione, senza l'applicazione di alcun indennizzo.

Fatta questa breve premessa, si possono esaminare le caratteristiche finanziarie dei mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, per illustrare, infine, le istruzioni operative specifiche.

3. CARATTERISTICHE FINANZIARIE

I mutui con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari (d'ora in poi *mutui con diritto*) sono mutui a tasso fisso che il mutuatario ha la possibilità di estinguere anticipatamente alla pari per una quota determinata e a scadenze prefissate.

Le caratteristiche finanziarie del prodotto sono definite dall'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 16.2.1999 sui tassi, e dal comma 1, lettera b) dell'art. 8 del D.M. Tesoro 7 1.1998, così come sostituito dall'art. 2 del decreto ministeriale 16.2.1999 sulle procedure.

3.1 Ammortamento

Ai sensi del citato art. 8, comma 1, lettera b) i *mutui con diritto* possono essere ammortizzati in 10 anni, 15 anni, 20 anni. L'ammortamento viene effettuato mediante rate semestrali costanti posticipate, comprensive di capitale ed interesse, decorrenti dal 1° gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi.

Analogamente alle altre tipologie di mutuo è possibile:

- differire l'ammortamento al 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione (comma 2, art. 8);
- per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, i mutui concessi dal 1° luglio possono essere posti in ammortamento dal 1° luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione (comma 3, art. 8).

3.2 Il diritto di estinzione parziale anticipata alla pari

Secondo quanto prescrive il citato art. 8, comma 1, lettera b), il diritto di estinzione parziale anticipata può essere esercitato in più soluzioni, a scadenze biennali contate a far data dall'inizio dell'ammortamento. Per i mutui quindicennali l'ultima scadenza del diritto è al dodicesimo anno.

L'estinzione parziale anticipata alla pari viene effettuata mediante la restituzione di importi definiti sulla base di una quota del mutuo (d'ora in poi *quota con diritto*). Questa quota non può superare l'80 per cento dell'importo del mutuo e viene stabilita al momento della concessione sulla base della scelta effettuata dal mutuatario tra le possibilità offerte dall'Istituto. Attualmente la *quota con diritto* può essere pari, a scelta del mutuatario, al 40%, al 60% o all'80% dell'importo del mutuo. (cfr. punto successivo).

Gli importi da restituire per esercitare il diritto sono pari al debito residuo del piano di ammortamento relativo alla *quota con diritto.*

A titolo esemplificativo si consideri il piano di indebitamento riportato nella TABELLA 1, relativo ad un mutuo di 100 milioni, con *quota con diritto* pari al 60% (quindi pari a 60 milioni) con ammortamento ventennale dal 1° gennaio 2000, al tasso del 4.96% (per l'illustrazione del piano si rimanda al punto 4 sulle caratteristiche procedurali).

Il mutuatario potrà esercitare il proprio diritto restituendo, in tutto o in parte, gli importi indicati nella colonna "importo rimborsabile alla pari", corrispondenti al debito residuo del piano di ammortamento della *quota con diritto* all'1.1.2002, all' 1.1.2004 e così via per ogni biennio fino alla scadenza del mutuo.

La quota residua rispetto a quella con diritto (d'ora in poi quota residua) può essere estinta in ogni momento (a condizione che si estingua totalmente il mutuo) previa applicazione dell' art. 11, comma 1 quater del D.M.Tesoro 7 1.1998.

Per meglio illustrare la struttura finanziaria del piano di indebitamento si rimanda all'esempio riportato nell'appendice "A"

TABELLA N. 1

DATI DEL MUTUO

Ammontare del prestito: £ 100.000.000

Durata dell'ammortamento: 20 anni

Quota con diritto: 60%

Quota residua: 40%

Tasso di concessione: 4,960%

Rata semestrale: £ 3.970.217

Impegno annuale: £ 7.940.435

PIANO DI INDEBITAMENTO

N.	Data scadenza	Indebitamento complessivo Capitale	Interessi	Rata	Rata Quota residua	Importo rimb. alla pari	Rimborso
1	30/06/2000	1.550.620	2.419.598	3.970.217	1.659.846		
2	31/12/2000	1.586.284	2.383.933	3.970.217	1.659.846		
3	30/06/2001	1.622.768	2.347.449	3.970.217	1.659.846		
4	31/12/2001	1.660.092	2.310.125	3.970.217	1.659.846	56.148.142	
5	30/06/2002	1.698.274	2.271.943	3.970.217	1.659.846		
6	31/12/2002	1.737.334	2.232.883	3.970.217	1.659.846		
7	30/06/2003	1.777.293	2.192.924	3.970.217	1.659.846		
8	31/12/2003	1.818.171	2.152.046	3.970.217	1.659.846	51.929.498	
9	30/06/2004	1.859.989	2.110.229	3.970.217	1.659.846		
10	31/12/2004	1.902.769	2.067.449	3.970.217	1.659.846		
11	30/06/2005	1.946.532	2.023.685	3.970.217	1.659.846		
12	31/12/2005	1.991.303	1.978.915	3.970.217	1.659.846	47.309.143	
13	30/06/2006	2.037.102	1.933.115	3.970.217	1.659.846		
14	31/12/2006	2.083.956	1.886.262	3.970.217	1.659.846		
15	30/06/2007	2.131.887	1.838.331	3.970.217	1.659.846		
16	31/12/2007	2.180.920	1.789.297	3.970.217	1.659.846	42.248.824	
17	30/06/2008	2.231.081	1.739.136	3.970.217	1.659.846		
18	31/12/2008	2.282.396	1.687.821	3.970.217	1.659.846		
19	30/06/2009	2.334.891	1.635.326	3.970.217	1.659.846		
20	31/12/2009	2.388.594	1.581.623	3.970.217	1.659.846	36.706.646	
21	30/06/2010	2.443.532	1.526.686	3.970.217	1.659.846		
22	31/12/2010	2.499.733	1.470.485	3.970.217	1.659.846		
23	30/06/2011	2.557.227	1.412.991	3.970.217	1.659.846		
24	31/12/2011	2.616.043	1.354.175	3.970.217	1.659.846	30.636.726	
25	30/06/2012	2.676.212	1.294.006	3.970.217	1.659.846		
26	31/12/2012	2.737.765	1.232.453	3.970.217	1.659.846		
27	30/06/2013	2.800.733	1.169.484	3.970.217	1.659.846		
28	31/12/2013	2.865.150	1.105.067	3.970.217	1.659.846	23.988.810	
29	30/06/2014	2.931.049	1.039.169	3.970.217	1.659.846		
30	31/12/2014	2.998.463	971.755	3.970.217	1.659.846		
31	30/06/2015	3.067.427	902.790	3.970.217	1.659.846		
32	31/12/2015	3.137.978	832.239	3.970.217	1.659.846	16.707.860	
33	30/06/2016	3.210.152	760.066	3.970.217	1.659.846		
34	31/12/2016	3.283.985	686.232	3.970.217	1.659.846		
35	30/06/2017	3.359.517	610.701	3.970.217	1.659.846		
36	31/12/2017	3.436.786	533.432	3.970.217	1.659.846	8.733.596	
37	30/06/2018	3.515.832	454.386	3.970.217	1.659.846		
38	31/12/2018	3.596.696	373.521	3.970.217	1.659.846		
39	30/06/2019	3.679.420	290.797	3.970.217	1.659.846		
40	31/12/2019	3.764.047	206.171	3.970.217	1.659.846	0	

3.3 Tassi d'interesse

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. Tesoro del 16.2.99 sui tassi, per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, i tassi di cui al comma 1 dell'art. 1 sono maggiorati nella misura fissata, con riferimento alla durata del finanziamento e alla quota dello stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata che costituisce parte integrante dello stesso decreto.

I tassi applicati ai *mutui con diritto,* pertanto, sono pari al tasso previsto per il mutuo a tasso fisso di pari durata, più le maggiorazioni previste dal citato decreto ministeriale.

	DURATA DEL MUTUO		
quota con diritto di estinzione anticipata	10 ANNI	15 ANNI	20 ANNI
	tassi comprensivi delle maggiorazioni		
40%	4,20%	4,57%	4,84%
60%	4,30%	4,68%	4,96%
80%	4,40%	4,79%	5,08%

La maggiorazione rappresenta il costo sostenuto dal mutuatario per poter estinguere anticipatamente il debito, senza pagare l'eventuale penale, nelle date stabilite e per gli importi massimi predeterminati in sede di concessione in ragione della *quota con diritto.*

4. CARATTERISTICHE PROCEDURALI

4.1 Soggetti mutuatari e oggetto dei finanziamenti

Per quanto riguarda **i soggetti mutuatari e l'oggetto dei finanziamenti** i mutui in esame non presentano alcuna particolarità e, pertanto, si rimanda alle considerazioni fatte al punto 2.1 relativo ai mutui a tasso fisso.

4.2 Procedura

Anche **la procedura di concessione** non subisce modifiche. La richiesta di **adesione di massima** dovrà, però, contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto dell'investimento e alla quantificazione del fabbisogno finanziario quali individuati dagli atti programmatori approvati dal soggetto mutuatario, **l'indicazione che si intende assumere un mutuo a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, la durata dell'ammortamento dello stesso, la percentuale relativa alla *quota con diritto* (che può essere pari al 40%, al 60% o all'80% dell'importo del mutuo) nonché l'eventuale istanza di differimento dell'inizio dell'ammortamento.**

Si precisa che l'istanza di differimento dell'ammortamento potrà essere prodotta anche successivamente, nel periodo intercorrente tra l'adesione e la concessione del mutuo.

A modifica di quanto previsto nella Circolare n.1227 punto 5.1, le istanze di differimento presentate successivamente alla concessione del mutuo non verranno accolte, ancorché non abbia avuto inizio l'ammortamento.

Secondo la previsione dell'art. 4 del D.M.Tesoro 7 1.1998, la **concessione** dei mutui viene deliberata sulla base degli atti di assunzione e garanzia, nonché, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo. La Cassa può richiedere eventuali documenti integrativi ritenuti necessari.

Insieme alla determina di concessione la Cassa trasmetterà al mutuatario una scheda nella quale vengono riportati:

- l'importo del mutuo;
- il tasso di concessione;
- la *quota con diritto* e la *quota residua* espresse in percentuale;
- la rata semestrale e l'impegno annuale;
- **il piano di indebitamento complessivo** dove, in corrispondenza di ogni data di scadenza del semestre di ammortamento (data entro la quale effettuare il versamento della rata semestrale) sono indicati:

* l'importo della rata semestrale, scomposto in quota capitale e quota interessi;

* l'importo della rata relativo alla sola quota residua, estinguibile ex art. 11, comma 1 quater del D.M. Tesoro 7 1 1998 (cfr punto 4.4.1.2).

Inoltre, in corrispondenza di ogni scadenza biennale, è riportato l'importo massimo rimborsabile alla pari, da versare per esercitare il diritto di estinzione parziale anticipata. L'importo è posto in corrispondenza della data entro la quale effettuare il versamento ed è pari al debito residuo, al 1° gennaio o al 1° luglio successivo, del piano di ammortamento della *quota con diritto.*

Si segnala infine che, prima che sia intervenuta la concessione, il soggetto mutuatario può richiedere di cambiare sia il tipo di mutuo che la durata dell'ammortamento e la percentuale della *quota con diritto.*

Per quanto riguarda le erogazioni si rinvia al punto 3.4 della Circolare n. 1227

4.3 Interessi attivi, passivi e recupero coattivo

Nella parte sui mutui a tasso fisso e a tasso variabile, punto 2.3, sono state illustrate le modifiche intervenute sull'art. 9 del D.M. 7 1.1998, relativo agli interessi attivi, passivi e recupero coattivo.

In relazione ai *mutui con diritto* occorre soltanto aggiungere che il comma 1 bis dell'art. 9 ha precisato che gli interessi di preammortamento sono calcolati al medesimo tasso di concessione, al netto della maggiorazione.

4.4 ***Variazioni dopo la concessione***

L'argomento relativo alle variazioni che possono verificarsi dopo la concessione del mutuo è stato oggetto del capitolo 7 della Circolare n. 1227/98.

L'introduzione dei *mutui con diritto* rende necessarie le seguenti precisazioni, rispetto a quanto illustrato allora, circa le **variazioni che non producono modificazioni nelle condizioni dell'ammortamento**:

- **novazione soggettiva:** rimane confermata la possibilità della novazione soggettiva illustrata con la Circolare n. 1227/98;
- **novazione oggettiva**: ai sensi del comma 4 dell'art. 10, introdotto dal D.M. Tesoro 16.2.1999 sulle procedure, è consentita la sola devoluzione totale. Rimane esclusa, pertanto, la devoluzione parziale;
- **accorpamento residui:** la possibilità, prevista dal comma 2 dell'art. 10 del D.M. 7 1.1998, di devolvere i residui accertati su mutui diversi per il finanziamento parziale o totale di un nuovo investimento, non può trovare applicazione per i *mutui con diritto* in quanto una delle condizioni cui è sottoposto l'accorpamento residui è l'impegno, da parte del mutuatario, a non richiedere variazioni dopo la concessione del finanziamento oggetto dell'accorpamento dei residui. Nel caso di *mutuo con diritto* tale impegno non può essere preso in quanto l'esercizio del diritto comporta in ogni caso variazioni nelle condizioni di ammortamento.

Per quanto attiene alle **variazioni che producono modificazioni alle condizioni di ammortamento,** si conferma la disciplina relativa alla revoca e alla rinuncia illustrata nella circolare n. 1227/98, mentre è necessario introdurre alcune modifiche relative all'estinzione anticipata e alla riduzione del mutuo.

4.4.1 ***Estinzione anticipata***

In questo paragrafo si prendono in esame:

- l'esercizio del diritto di estinzione parziale anticipata alla pari ex art. 8, comma 1, lettera b);
- l'estinzione anticipata ex art. 11, comma 1 quater del D.M. Tesoro 7 1.1998.

4.4.1.1 ***L'esercizio del diritto di estinzione parziale anticipata alla pari***

L'esercizio del diritto di estinzione parziale anticipata alla pari si concretizza nel rimborso degli importi indicati nel piano di indebitamento in corrispondenza di ogni scadenza biennale.

La procedura di estinzione si articola nel modo illustrato al punto 7.4.2.1 della Circolare n. 1227/98 alla quale si rimanda con le seguenti integrazioni.

La domanda del mutuatario, corredata della documentazione idonea, deve pervenire all'Istituto entro il 30 giugno (ovvero entro il 31 dicembre per i mutui in ammortamento dall'1.7), precedente la scadenza biennale di esercizio del diritto.

A titolo esemplificativo si consideri un mutuo in ammortamento dall'1.1.2000. La prima scadenza biennale è il 31 12.2001, l'importo massimo rimborsabile è il debito residuo all' 1.1.2002, la domanda di estinzione dovrà pervenire entro il 30.6.2001, e il versamento dell'importo dovrà effettuato entro il 31 12.2001

Nella domanda il mutuatario deve specificare:

- *che intende esercitare il proprio diritto all'estinzione parziale anticipata;*
- l'importo che intende versare (pari o inferiore all'importo indicato nel piano d'indebitamento);

Sulla base della domanda e della prescritta documentazione la Divisione V della Cassa delibera l'estinzione parziale anticipata alla pari, fissando gli adempimenti successivi a carico del mutuatario secondo le modalità e con i termini consueti.

Il mutuatario può restituire anche un importo inferiore rispetto a quello massimo. In tal caso la differenza costituisce il capitale del nuovo piano di ammortamento relativo alla *quota con diritto* per gli anni di vita residua del mutuo.

Nella TABELLA 2 è riportato il piano di indebitamento di un mutuo di L.100 milioni avente le stesse caratteristiche finanziarie del mutuo della tabella 1

Nell'esempio il mutuatario versa, alla prima scadenza utile, e cioè entro il 30.12.2001, £ 40 milioni. La differenza tra quanto versato, e l'importo massimo rimborsabile (in questo caso £ 56.148.142 - £ 40.000.000 = £ 16.148.142) costituisce il capitale del piano di ammortamento della *quota con diritto* per gli anni di vita residua del mutuo.

Sulla base di questo piano di ammortamento vengono definiti i nuovi importi massimi rimborsabili alla pari alle scadenze biennali.

La rata complessiva del piano di indebitamento rideterminato a seguito della restituzione di £ 40 milioni diminuisce da £ 3.970.217 a £ 2.324.306.

Infine si precisa che:

- al di fuori delle scadenze biennali non è possibile esercitare il diritto, e pertanto il mutuo può solo essere estinto totalmente con la modalità di cui all'art. 11, comma 1 quater del D.M. Tesoro 7 1.1998;
- nel caso di richiesta di estinzione totale del mutuo alle scadenze biennali, l'operazione comporta l'esercizio del diritto per la *quota con diritto*, e l'applicazione del citato comma 1 quater, art. 11 del D.M. 7 1.1998 per la *quota residua;*
- l'estinzione della *quota residua* può essere effettuata solo previa estinzione della *quota con diritto.*

TABELLA N. 2

DATI DEL MUTUO

Ammontare del prestito: £ 100.000.000

Durata dell'ammortamento: 20 anni

Quota con diritto: 60%

Quota residua: 40%

Tasso di concessione: 4,960%

Rata semestrale: £ 3.970.217

Impegno annuale: £ 7.940.435

PIANO DI INDEBITAMENTO

N.	Data scadenza	Indebitamento complessivo Capitale	Interessi	Rata	Rata Quota residua	Importo rimb. alla pari	Rimborso
1	30/06/2000	1.550.620	2.419.598	3.970.217	1.659.846		
2	31/12/2000	1.586.284	2.383.933	3.970.217	1.659.846		
3	30/06/2001	1.622.768	2.347.449	3.970.217	1.659.846		
4	31/12/2001	1.660.092	2.310.125	3.970.217	1.659.846	56.148.142	40.000.000
1	30/06/2002	972.363	1.351.943	2.324.306	1.659.846		
2	31/12/2002	994.727	1.329.579	2.324.306	1.659.846		
3	30/06/2003	1.017.606	1.306.700	2.324.306	1.659.846		
4	31/12/2003	1.041.011	1.283.295	2.324.306	1.659.846	14.934.865	
5	30/06/2004	1.064.954	1.259.352	2.324.306	1.659.846		
6	31/12/2004	1.089.448	1.234.858	2.324.306	1.659.846		
7	30/06/2005	1.114.505	1.209.801	2.324.306	1.659.846		
8	31/12/2005	1.140.139	1.184.167	2.324.306	1.659.846	13.606.056	
9	30/06/2006	1.166.362	1.157.944	2.324.306	1.659.846		
10	31/12/2006	1.193.188	1.131.118	2.324.306	1.659.846		
11	30/06/2007	1.220.632	1.103.674	2.324.306	1.659.846		
12	31/12/2007	1.248.706	1.075.600	2.324.306	1.659.846	12.150.714	
13	30/06/2008	1.277.426	1.046.879	2.324.306	1.659.846		
14	31/12/2008	1.306.807	1.017.499	2.324.306	1.659.846		
15	30/06/2009	1.336.864	987.442	2.324.306	1.659.846		
16	31/12/2009	1.367.612	956.694	2.324.306	1.659.846	10.556.790	
17	30/06/2010	1.399.067	925.239	2.324.306	1.659.846		
18	31/12/2010	1.431.245	893.061	2.324.306	1.659.846		
19	30/06/2011	1.464.164	860.142	2.324.306	1.659.846		
20	31/12/2011	1.497.840	826.466	2.324.306	1.659.846	8.811.087	
21	30/06/2012	1.532.290	792.016	2.324.306	1.659.846		
22	31/12/2012	1.567.533	756.773	2.324.306	1.659.846		
23	30/06/2013	1.603.586	720.720	2.324.306	1.659.846		
24	31/12/2013	1.640.468	683.837	2.324.306	1.659.846	6.899.154	
25	30/06/2014	1.678.199	646.107	2.324.306	1.659.846		
26	31/12/2014	1.716.798	607.508	2.324.306	1.659.846		
27	30/06/2015	1.756.284	568.022	2.324.306	1.659.846		
28	31/12/2015	1.796.679	527.627	2.324.306	1.659.846	4.805.162	
29	30/06/2016	1.838.002	486.304	2.324.306	1.659.846		
30	31/12/2016	1.880.276	444.030	2.324.306	1.659.846		
31	30/06/2017	1.923.523	400.783	2.324.306	1.659.846		
32	31/12/2017	1.967.764	356.542	2.324.306	1.659.846	2.511.772	
33	30/06/2018	2.013.022	311.284	2.324.306	1.659.846		
34	31/12/2018	2.059.322	264.984	2.324.306	1.659.846		
35	30/06/2019	2.106.686	217.620	2.324.306	1.659.846		
36	31/12/2019	2.155.140	169.166	2.324.306	1.659.846	0	

4.4.1.2 L'estinzione anticipata ex art. 11, comma 1 quater del D.M. Tesoro 7.1.1998

La parte dell'indebitamento che non gode del diritto di estinzione anticipata alla pari può essere estinta mediante l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 11 del D.M. Tesoro 7 1.1998 (introdotto dall'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 16.2.1999 sulle procedure) che stabilisce che per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) (mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari), al di fuori delle ipotesi previste nella medesima lettera, l'estinzione anticipata può essere effettuata esclusivamente sull'intero ammontare del mutuo mediante restituzione di un ammontare pari al maggiore tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue calcolato al medesimo tasso di concessione del mutuo al netto della maggiorazione e il valore attuale delle rate di ammortamento residue calcolato al tasso fisso nominale vigente per i mutui ordinari di pari durata dell'Istituto.

Ai sensi del citato comma, il mutuatario dovrà, pertanto, corrispondere il più grande tra i seguenti due valori:

- Valore attuale (V *) delle poste residue calcolato al tasso di concessione senza maggiorazione;
- Valore attuale (V) delle stesse poste, calcolato al tasso fisso nominale vigente, al momento della domanda di estinzione, per i mutui di pari durata.

Nel caso in cui il tasso vigente al momento della domanda di estinzione sia inferiore al tasso di concessione, si avrà $V > V^*$, e pertanto il mutuatario dovrà corrispondere il valore attuale V

Le ipotesi in cui trova applicazione la norma sono le seguenti:

1) il mutuatario chiede di estinguere totalmente il mutuo al di fuori delle scadenze biennali: la norma si applica attualizzando le rate del piano di indebitamento complessivo;
2) il mutuatario vuole estinguere totalmente il mutuo alle scadenze biennali: la norma si applica attualizzando le rate del piano di indebitamento relativo alla *quota residua;* la *quota con diritto* viene estinta secondo le modalità di cui al paragrafo precedente;
3) il mutuatario ha già esercitato il proprio diritto estinguendo alla pari la *quota con diritto* e chiede di estinguere, in un momento successivo, la *quota residua:* la norma si applica attualizzando le rate del relativo piano di indebitamento.

Per la procedura si rinvia al punto 7.4.2.1 della Circolare n. 1227/98.

4.4.2 Riduzioni

La disciplina delle riduzioni rimane invariata rispetto a quanto previsto nel paragrafo 2.4.2 relativo ai mutui a tasso fisso e a tasso variabile ai quali, pertanto, si rimanda.

4.4.3 Trasformazione della tipologia del mutuo e delle sue caratteristiche

Dopo la concessione non è consentita la trasformazione di un *mutuo con diritto* in un mutuo a tasso fisso o a tasso variabile (e viceversa) nonché la variazione della *quota con diritto* o della durata dell'ammortamento.

4.5 Erogazione di residui su mutui con amm.to scaduto

La gestione delle somme residue sui mutui con ammortamento scaduto viene effettuata secondo le modalità illustrate al punto 2.5 della presente Circolare al quale si rimanda.

APPENDICE "A"

Esempio di mutuo con diritto di rimborso alla pari

Si consideri, a titolo di esempio, la concessione di un mutuo ventennale per un importo di 100 milioni di lire, con diritto di rimborso anticipato alla pari per una quota pari al 60% dell'importo iniziale e data di decorrenza l'1.1.2000. Si supponga che, alla data di concessione, il tasso mutuo per la scadenza in esame (20 anni) e lo spread per il diritto di rimborso alla pari della quota in esame (60%) praticati dalla Cassa depositi e prestiti siano rispettivamente il 4,60% nominale annuo e lo 0,36% nominale annuo (36 punti base). Lo sviluppo del piano di ammortamento avviene in cinque fasi:

1) Si sviluppi un piano di ammortamento a rata semestrale costante posticipata relativo a 60 milioni di lire (60% dell'importo iniziale) al tasso mutuo (4,60%) e la si indichi con R_A, risulta R_A = £ 2.310.372. In riferimento alla k-esima rata di tale piano ($1 \leq k \leq 40$), si indichi con I^k_A la quota interesse di tale rata, con C^k_A la quota capitale e con D^k_A il debito residuo dopo il pagamento di tale rata.

2) Si sviluppi un piano di ammortamento a rata semestrale costante posticipata relativo a 40 milioni di lire (40% dell'importo iniziale) al tasso mutuo (4,60%) e la si indichi con R_B; risulta R_B = £ 1.540.248. In riferimento alla k-esima rata di tale piano ($1 \leq k \leq 40$), si indichi con I^k_B la quota interesse di tale rata, con C^k_B la quota capitale e con D^k_B il debito residuo dopo il pagamento di tale rata.

3) Si calcoli la rata semestrale costante posticipata di un piano di ammortamento relativo a 100 milioni di lire (l'intero importo iniziale) al tasso mutuo con spread (4,96% = 4,60% + 0,36%) e la si indichi con R; risulta R = £ 3.970.217

4) Si consideri la differenza fra la rata ottenuta nella terza fase e la somma delle rate ottenute nella prima e nella seconda fase e la si indichi con R_C; risulta $R_C = R - (R_A + R_B)$ = £ 3.970.217 - (2.310.372 + 1.540.248) = £ 119.598.

5) Si consideri un piano di ammortamento a rata semestrale costante posticipata ottenuto dal piano calcolato nella seconda fase aggiungendo a ciascuna rata la somma R_C ottenuta nella quarta fase. Si indichi con R_D la rata di tale piano; risulta $R_D = R_B + R_C$ = 1.540.248 + 119.598 = £ 1.659.846.

Il piano di ammortamento ottenuto nella prima fase (piano A) corrisponde alla parte del mutuo rimborsabile anticipatamente alla pari (senza penale) a scadenze biennali, non necessariamente in unica soluzione.

L'ammortamento della restante parte del mutuo si ha tramite il piano ottenuto nella quinta fase (piano D), che è relativo ad un importo pari a 40 milioni di lire più il costo del diritto di rimborso alla pari del piano A.
Il piano D ha convenzionalmente le quote capitali uguali a quelle del piano ottenuto nella seconda fase (piano B), mentre le quote interesse sono la somma delle quote interesse del piano B con la somma R_C corrispondente alla rateizzazione del costo del diritto di rimborso alla pari del piano A.

Il piano D è estinguibile anticipatamente con penale secondo le modalità specifiche dei mutui a tasso fisso concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Il piano di ammortamento complessivo, a rata semestrale costante posticipata, si ottiene per somma dei piani A e D e la relativa rata vale

$$R = R_A + R_D = R_A + R_B + R_C \doteq £\ 3.970.217$$

In riferimento alla k-esima rata del piano complessivo ($1 \leq k \leq 40$), la quota capitale è

$$C^k = C^k_A + C^k_D = C^k_A + C^k_B$$

mentre la quota interesse vale

$$I^k = I^k_A + I^k_D = I^k_A + I^k_B + R_C$$

Nella TABELLA 1 punto 3.2 della presente Circolare, si ha lo sviluppo del piano di ammortamento complessivo con indicazione della massima quota rimborsabile anticipatamente alla pari a cadenza biennale (con N = K).

PARTE TERZA

LE GARANZIE

Alla diversificazione dei prodotti finanziari offerti dalla Cassa depositi e prestiti conseguono innovazioni anche nella materia delle garanzie dei finanziamenti.

5. DELEGAZIONI DI PAGAMENTO RILASCIATE DA COMUNI, PROVINCE, COMUNITÀ MONTANE, UNIONI DI COMUNI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI

La presente sezione viene dedicata alle istruzioni integrative della Circolare n.1227/98 - punto 4.1, lett. a) e b) e punto 4.2 - per quanto attiene alle delegazioni di pagamento coperte dalle disciplina legislativa recata dagli artt.48, 62 e 113 del decreto legislativo n.77/95 e successive modificazioni per comuni, province, comunità montane e unioni di comuni, e dall'art.10-bis della legge n.440/87 per aziende speciali e consorzi ex art.22 della legge n.142/90.

Per i mutui a tasso fisso ivi compresi quelli con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, l'introduzione della diversificazione del tasso in ragione della durata di ammortamento del mutuo non comporta modifiche sostanziali alle precedenti istruzioni. Nel caso di esercizio del diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, è nella facoltà del mutuatario trasmettere nuova delega di pagamento della rata per il residuo periodo di ammortamento nell'importo rideterminato a seguito dell'operazione di estinzione parziale.

Si precisa inoltre che:

- i mutui a tasso fisso:
  * nel caso di mutui garantiti da più soggetti (per es. nel caso di un mutuo assunto da un consorzio, con garanzie prestate dagli enti partecipanti), le delegazioni di pagamento rilasciate dai soggetti garanti dovranno riferirsi a periodi di ammortamento di uguale durata e aventi la stessa data d'inizio;
  * nel caso in cui siano parzialmente garantiti dallo Stato, la parte a carico di quest'ultimo e la parte a carico del mutuatario possono avere durate di ammortamento (e quindi tassi) differenti; il mutuatario può richiedere il differimento della parte a proprio carico;
- i mutui con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari:
  * ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.M. Tesoro 7 1 1998, modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 16.2.1999 sulle procedure, a differenza delle altre tipologie di finanziamento **possono essere garantiti esclusivamente dallo stesso soggetto cui è stato concesso**

il finanziamento. I mutui della specie, pertanto, non potranno essere garantiti da più soggetti.

* nel caso in cui l'ente intenda usufruire di contributi della regione o dello Stato, l'istituto procederà alla concessione di un mutuo con una parte, a carico di detti enti, a tasso fisso, ed una parte, a carico del mutuatario, con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; il mutuatario può richiedere il differimento della parte a proprio carico;

Per i mutui a tasso variabile, occorre tenere conto che la rata di ammortamento è composta da una parte determinata, la quota capitale ottenuta dividendo il capitale mutuato per il numero delle rate, e una parte non determinata, relativa alla quota interessi, calcolata semestralmente al tasso variabile.

La delega di pagamento da acquisire a garanzia della restituzione del mutuo deve indicare, quindi, l'importo costante della quota capitale, e la modalità per il calcolo della quota interessi (vedi il modello allegato).

Si precisa, infine, che:

- non possono essere concessi mutui a tasso variabile parzialmente garantiti dallo Stato o con la cessione di contributi regionali (cfr. punto 2.1);
- fatto salvo quanto sopra, i mutui possono essere garantiti da più soggetti (per es. un mutuo assunto da un consorzio, con garanzie prestate dagli enti partecipanti); in tal caso le delegazioni di pagamento rilasciate dai soggetti garanti dovranno riferirsi a periodi di ammortamento di uguale durata e aventi la stessa data d'inizio.

In allegato, vengono riprodotti i nuovi modelli di delegazione di pagamento.

6. DELEGAZIONI DI PAGAMENTO RILASCIATE DA SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO CHE GESTISCONO PUBBLICI SERVIZI ED ENTI PUBBLICI

Per esigenze di chiarezza e completezza, si è ritenuto opportuno tornare sull'assetto delle delegazioni di pagamento rilasciate dalle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi e da enti pubblici, diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, che abbiano cespiti delegabili.

Il presente paragrafo sostituisce integralmente il paragrafo 4.1 lett. c) della Circolare n.1227/98, con l'avvertenza che rimane comunque possibile garantire i finanziamenti con fidejussioni o con garanzie reali.

Occorre, innanzitutto, delineare con maggiore puntualità il meccanismo negoziale attraverso il quale vengono riprodotti nei confronti dell'Istituto di credito - titolare del servizio di tesoreria o di cassa - gli impegni che, per i tesorieri degli enti locali e delle loro aziende e consorzi, sorgono per legge.

In questo caso, infatti, analogamente a quanto accade per le delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti locali, la garanzia è rappresentata dalla

delega, emessa sul tesoriere/cassiere, di pagare le rate semestrali utilizzando le entrate di bilancio, e, a tal fine:

- le entrate devono essere canalizzate su di un unico conto corrente;
- il tesoriere/cassiere deve assumere l'impegno di accantonare e vincolare quota parte delle entrate da destinare al servizio del debito, sia in linea capitale che interessi, e di anticipare i fondi qualora le entrate accantonate e vincolate non fossero sufficienti.

Il rapporto di garanzia dunque si realizza mediante:

1) Assunzione dei seguenti impegni da parte del mutuatario nei confronti della Cassa depositi e prestiti nella delibera di contrazione del mutuo :

a) di dare mandato irrevocabile all'Istituto di credito tesoriere/cassiere a:

- far confluire congrue entrate derivanti dal servizio gestito su di un unico conto corrente intrattenuto con il proprio tesoriere/cassiere;
- accantonare le somme affluenti nel citato conto corrente sino alla concorrenza di quanto dovuto alla Cassa depositi e prestiti a titolo di pagamento di ciascuna rata semestrale;
- mantenere indisponibili le somme come sopra accantonate, e a vincolarle alla Cassa depositi e prestiti d'intesa che le somme medesime potranno essere utilizzate esclusivamente per il pagamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate in scadenza;

b) di fare accettare all'Istituto mandatario delega di pagamento, alle scadenze indicate, delle rate semestrali di ammortamento del mutuo mediante utilizzo delle somme come sopra man mano accantonate e vincolate, con l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti;

c) di far accettare, entro il periodo di ammortamento del mutuo, da ciascun tesoriere/cassiere pro-tempore gli obblighi di cui sopra e di trasmettere alla Cassa depositi e prestiti nuova delegazione di pagamento regolarmente accettata.

2) Stipulazione di apposita convenzione tra mutuatario e Istituto di credito-tesoriere/cassiere avente ad oggetto gli impegni di cui al punto 1, lett.a), del presente paragrafo.

3) Delegazione di pagamento del mutuatario all'Istituto di credito-tesoriere/cassiere regolarmente accettata.

Alla luce delle considerazioni svolte, la Cassa ha aggiornato i modelli della delibera di assunzione del mutuo e delle delegazioni di pagamento (vedi allegati).

Per quanto riguarda, infine, le specifiche modalità di garanzia dei mutui a tasso fisso e dei mutui a tasso variabile, si rimanda a quanto precedentemente illustrato al capitolo 5.

PARTE QUARTA

LA LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448

7. PATTO DI STABILITA' EX ART. 28, COMMA 3

Il collegato alla Finanziaria '99 (L. 448/98), all'art. 28 recepisce gli obiettivi fissati dal punto 5.7 del DPEF 1999-2001 (Introduzione e disciplina del Patto di stabilità interna) e definisce in particolare, al comma 3, un procedimento finalizzato all'accelerazione della riduzione dello stock di debito degli enti locali e delle regioni.

Il citato comma 3 prevede che le Regioni e gli enti locali che presenteranno al Ministero del Tesoro/ Dipartimento del Tesoro - che si avvale della Cassa depositi e prestiti - un piano finanziario quinquennale di "progressiva e continuativa riduzione" del rapporto tra il proprio stock di debito e il PIL saranno esentati dal pagamento della penale prevista dalle norme vigenti per l'estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti.

Le istruzioni attuative della disposizione esaminata sono contenute nella Circolare 26.3.1999, n.1 del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica e del Ministero dell'Interno (G.U. - serie generale - n. 74 del 30.3.1999).

8. ART. 61, COMMA 3

L'art. 61, comma 3 della legge n. 448/98 stabilisce che, su richiesta degli enti, la Cassa depositi e prestiti, con modalità operative da essa definite, è autorizzata a trasformare, una sola volta per ciascun mutuo, il resto di capitale da ammortizzare a carico degli enti richiedenti aumentato dell'indennizzo, in nuovi mutui da ammortizzare al tasso vigente al momento della definizione dell'operazione.

Le modalità operative sono in corso di emanazione.

9. ART. 63, COMMA 5

La norma in argomento ha ribadito la finanziabilità, da parte della Cassa depositi e prestiti, dei Consorzi di sviluppo industriale che, in quanto enti pubblici, erano già autorizzati ad accedere ai finanziamenti dell'Istituto ai sensi dell'art.49, comma 10 della legge 449/97

Detti enti possono accedere al credito della Cassa secondo le disposizioni generali concernenti gli enti pubblici, illustrate nella Circolare n.1227/98 e nelle precedenti parti delle presenti istruzioni.

A tale proposito è opportuno precisare che i consorzi possono richiedere i finanziamenti, oltre che per le finalità specificate nell' art. 63 in esame (realizzazione di infrastrutture industriali e acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi), anche per gli oggetti previsti all'art. 1 del D.M. Tesoro 17.1.1998, illustrato al punto 2 della citata Circolare n. 1227/98.

Il direttore generale: SALVEMINI RISTUCCIA

PARTE QUINTA

SCHEMI DI MODELLI

1. SCHEMA DI DELIBERAZIONE MUTUI A TASSO FISSO (PROVINCE, COMUNI, UNIONE DI COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZ. SPECIALI E CONSORZI EX LEGE 142/90) - **Mod. II - 01 - 304F**

2. SCHEMA DI DELIBERAZIONE MUTUI A TASSO FISSO (S.P.A., S.R.L. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE ED ENTI PUBBLICI) - **Mod. II - 01 - 304F1**

3. SCHEMA DI DELIBERAZIONE MUTUI A TASSO FISSO CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA (PROVINCE, COMUNI, UNIONE DI COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZ. SPECIALI E CONSORZI EX LEGE 142/90) - **Mod. II - 01 - 304E**

4. SCHEMA DI DELIBERAZIONE MUTUI A TASSO FISSO CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA (S.P.A., S.R.L. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE ED ENTI PUBBLICI) - **Mod. II - 01 - 304E1**

5. SCHEMA DI DELIBERAZIONE MUTUI A TASSO VARIABILE (PROVINCE, COMUNI, UNIONE DI COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZ. SPECIALI E CONSORZI EX LEGE 142/90) - **Mod. II - 01 - 304V**

6. SCHEMA DI DELIBERAZIONE MUTUI A TASSO VARIABILE (S.P.A., S.R.L. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE ED ENTI PUBBLICI) - **Mod. II - 01 - 304V1**

7. SCHEMA DI DELEGA DI PAGAMENTO ENTRATE PROPRIE MUTUI A TASSO FISSO (PROVINCE, COMUNI, UNIONE DI COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZ. SPECIALI E CONSORZI IMPRENDITORIALI) - **Mod. II - 01 - 310F**

8. SCHEMA DI DELEGA DI PAGAMENTO ENTRATE PROPRIE MUTUI A TASSO VARIABILE (PROVINCE, COMUNI, UNIONE DI COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZ. SPECIALI E CONSORZI IMPRENDITORIALI) - **Mod. II - 01 - 310V**

9. SCHEMA DI DELEGA DI PAGAMENTO ENTRATE PROPRIE MUTUI A TASSO FISSO (ENTI PUBBLICI, S.P.A. E S.R.L. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO) - **Mod. II - 01 - 340F**

10. SCHEMA DI DELEGA DI PAGAMENTO ENTRATE PROPRIE MUTUI A TASSO VARIABILE (ENTI PUBBLICI, S.P.A. E S.R.L. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO) - **Mod. II - 01 - 340V**

SCHEMA DI DELIBERAZIONE *MUTUI A TASSO FISSO*

(PROVINCE, COMUNI, UNIONE DI COMUNI, COMUNITA' MONTANE, AZ. SPECIALI E CONSORZI ex (lege 142/90)

A) - DELIBERA BASE

VISTO *(esposizione dei fatti)*;

CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo (*per le delibere assunte dopo l'adesione di massima*);

DELIBERA

(per il soggetto mutuatario)

1) - di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di £. .... per ....;

2) - di impegnarsi, se la pubblicità delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verrà finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

3) - di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

(per il soggetto mutuatario e/o garante)

4) - di garantire per la quota di £. .... del mutuo di £. . . ..da concedersi a .... per ....,

B) - GARANZIA ENTRATE PROPRIE

5) - di restituire il mutuo in n. .... **rate semestrali**, comprensive del capitale e dell'interesse al saggio vigente al momento della concessione per i mutui a tasso fisso della Cassa depositi e prestiti;

6) - ***(Province, Comuni e Unione di Comuni - Comunità montane)***
di garantire le n. .... **rate semestrali** di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre/due titoli del bilancio;

- ***(Aziende speciali e Consorzi imprenditoriali)***
di garantire le n. .... **rate semestrali** di ammortamento del prestito con delega sul tesoriere a valere sulle proprie entrate effettive accertate in base al conto aziendale reso ed approvato;

7) - di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti, la quota delle entrate irrevocabilmente "pro solvendo" e non "pro soluto";

8) - di emettere sul Tesoriere/Cassiere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indicherà quale importo della rata di ammortamento, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il 25% delle entrate ai sensi:
dell'art. 46 del D.L.vo 77/1995 (per Province, Comuni, Unione di Comuni e Comunità montane);
dell'art. 10 bis della legge 440/87 (per le Aziende speciali, Consorzi imprenditoriali);

9) - di iscrivere la rata di cui l'Ente è debitore per il rimborso del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni considerato;

10) - di prendere atto che il Tesoriere/Cassiere è tenuto a vincolare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno.

11) - di inserire, in ogni contratto di tesoreria che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del mutuo, l'obbligo per il Tesoriere di effettuare alle prescritte scadenza i versamenti delle rate di cui al precedente punto 6;

C) - CON GARANZIA DI ALTRI ENTI

12) - che le semestralità di ammortamento di £. .... vengono garantite dall'Ente .... con le entrate proprie, come da delibera n. .... del ....

D) - CON CONTRIBUTO REGIONALE

13) - di cedere, come si cede alla Cassa depositi e prestiti, il contributo regionale del .... per cento concesso per la durata di .... anni sulla spesa di £. ....

N.B: - Nel caso in cui il contributo concesso copra l'intera annualità di ammortamento, dovranno essere deliberati soltanto i punti A1, A2, A3 e D13.

Verbale fatto, letto e sottoscritto.

Certificazione di pubblicazione ed esecutività

(per gli Enti soggetti)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE PER *MUTUI A TASSO FISSO*

(S.p.A. e S.r.l. a prevalente capitale pubblico locale ED ENTI PUBBLICI)

A) - DELIBERA BASE

VISTO *(esposizione dei fatti)*;

CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo (*per le delibere assunte dopo l'adesione di massima*);

DELIBERA

(per il soggetto mutuatario)

1) - di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di £. .... per ....,

2) - di impegnarsi, se la pubblicità delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verrà finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale":

3) - di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale":

(per il soggetto mutuatario e/o garante)

4) - di garantire per la quota di £. .... del mutuo di £. ....da concedersi a .... per ....,

B) - DELIBERA BASE

5) - di restituire il mutuo in n. .... **rate semestrali**, comprensive del capitale e dell'interesse al saggio vigente al momento della concessione per i mutui a tasso fisso della Cassa depositi e prestiti;

6) - di garantire le n. .... **rate semestrali** di ammortamento del prestito con delegazione di pagamento all'Istituto di credito .... titolare del servizio di tesoreria/cassa, a valere sulle proprie entrate;
oppure
*di garantire le n. .... **rate semestrali** di ammortamento del prestito con fidejussione bancaria solidale;*

7) - ***per i mutui a tasso fisso e indicizzati garantiti con delegazione di pagamento all'Istituto di credito tesoriere/cassiere***
(S.p.A.; S.r.l.; Enti pubblici non soggetti alla tesoreria unica)
di conferire all'Istituto .... titolare del servizio di tesoreria/cassa, mandato irrevocabile a:
- far confluire congrue entrate su un unico conto corrente con esso cassiere intrattenuto;
- accantonare le somme affluenti nel citato conto corrente sino alla concorrenza di quanto dovuto, alle scadenze indicate nel piano di ammortamento, alla Cassa depositi e prestiti a titolo di pagamento di ciascuna rata semestrale;
- mantenere indisponibili le somme come sopra accantonate e a vincolarle alla Cassa depositi e prestiti d'intesa che le somme medesime potranno essere utilizzate esclusivamente per il pagamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate in scadenza;
(Enti pubblici soggetti alla tesoreria unica)
di conferire mandato all'Istituto .... titolare del servizio di tesoreria, a vincolare le somme occorrenti al pagamento di ciascuna rata semestrale alle scadenze indicate nel piano di ammortamento;

8) - di far accettare all'Istituto mandatario delega di pagamento, alle scadenze indicate, delle rate semestrali di ammortamento del mutuo, mediante utilizzo delle somme man mano accantonate e vincolate, con l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti e del pagamento della mora in caso di ritardo;

9) - di inserire in ogni nuovo contratto di tesoreria/cassa che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del mutuo e dunque di far accettare da ciascun tesoriere/cassiere pro-tempore, gli obblighi di cui ai punti 7) e 8) e di trasmettere alla Cassa depositi e prestiti la nuova delegazione di pagamento regolarmente accettata;

C) - CON GARANZIA DI ALTRI ENTI

10) - che le semestralità di ammortamento di £. .... vengono garantite dall'Ente .... con le entrate proprie, come da delibera n. .... del ....

Verbale fatto, letto e sottoscritto.

Certificazione di pubblicazione ed esecutività

(per gli Enti soggetti)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

MUTUI A TASSO FISSO CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA

(Province, Comuni, Unione di Comuni, comunita' montane, az. speciale e consorzi ex lege 142/90)

A) - DELIBERA BASE

VISTO *(esposizione dei fatti)*;

CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo (*per le delibere assunte dopo l'adesione di massima*);

DELIBERA

1) di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di £. .... per ...., con diritto di estinzione anticipata alla pari di una quota pari al .... per cento dell'intero importo;

2) di impegnarsi, se la pubblicità delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verrà finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale":

3) di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".

B) - GARANZIA ENTRATE PROPRIE

4) di restituire il mutuo in n. .... **rate semestrali**, comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui a tasso fisso, della Cassa depositi e prestiti, aumentato della maggiorazione prevista per i mutui con diritto di estinzione parziale anticipata;

5) *Province, Comuni e Unione di Comuni - Comunità montane)*
di garantire le n. .... **rate semestrali** di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre/due titoli del bilancio;
(Aziende speciali e Consorzi imprenditoriali)
di garantire le n. .... **rate semestrali** di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle proprie entrate effettive accertate in base al conto aziendale reso ed approvato;

6) di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti, la quota delle entrate irrevocabilmente "pro solvendo" e non "pro soluto":

7) di emettere sul Tesoriere/Cassiere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indicherà quale importo della rata di ammortamento, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il 25% delle entrate ai sensi / dell'art. 46 del D.L.vo 77/1995 (per Province, Comuni, Unione di Comuni e Comunità montane) / dell'art. 10 bis della legge 440/87 (per le Aziende speciali, Consorzi imprenditoriali)

8) di iscrivere la rata di cui l'Ente è debitore per il rimborso del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni considerato;

9) di prendere atto che il Tesoriere/Cassiere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno.

10) di inserire, in ogni contratto di tesoreria che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del mutuo, l'obbligo per il Tesoriere di effettuare alle prescritte scadenza i versamenti delle rate di cui al precedente punto 5.

C) - CON CONTRIBUTO REGIONALE

11) - di cedere, come si cede alla Cassa depositi e prestiti, il contributo regionale del ...... per cento concesso per la durata di .... anni sulla spesa di £. ....

Verbale fatto, letto e sottoscritto.

Certificazione di pubblicazione ed esecutività

(per gli Enti soggetti)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE
MUTUI A TASSO FISSO CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA
(S.p.A. e S.r.l. a prevalente capitale pubblico locale ED ENTI PUBBLICI)

VISTO *(esposizione dei fatti)*;

CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo (*per le delibere assunte dopo l'adesione di massima*);

DELIBERA

1) - di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di £. .... per ...., con diritto di estinzione anticipata alla pari di una quota pari al .... per cento dell'intero importo;

2) - di impegnarsi, se la pubblicità delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verrà finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale":

3) di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale":

4) di restituire il mutuo in n. .... **rate semestrali**, comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui a tasso fisso della Cassa depositi e prestiti, aumentato della maggiorazione prevista per i mutui con diritto di estinzione parziale anticipata;

5) - di garantire le n. .... rate semestrali di ammortamento del prestito con delegazione di pagamento all'Istituto di credito .... titolare del servizio di tesoreria/cassa, a valere sulle proprie entrate;
oppure
di garantire le n. .... **rate semestrali** di ammortamento del prestito con fidejussione bancaria solidale;

6) - per i mutui garantiti con delegazioni di pagamento all'Istituto di credito-tesoriere/cassiere (S.p.A.; S.r.l.; Enti pubblici non soggetti alla tesoreria unica)
di conferire all'Istituto .... titolare del servizio di tesoreria/cassa, mandato irrevocabile a:
- far confluire congrue entrate su un unico conto corrente con esso cassiere intrattenuto;
- accantonare le somme affluenti nel citato conto corrente sino alla concorrenza di quanto dovuto, alle scadenze indicate nel piano di ammortamento, alla Cassa depositi e prestiti a titolo di pagamento di ciascuna rata semestrale;
- mantenere indisponibili le somme come sopra accantonate e a vincolarle alla Cassa depositi e prestiti d'intesa che le somme medesime potranno essere utilizzate esclusivamente per il pagamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate in scadenza;

(Enti pubblici soggetti alla tesoreria unica)
di conferire mandato all'Istituto .... titolare del servizio di tesoreria, a vincolare le somme occorrenti al pagamento di ciascuna rata semestrale alle scadenze indicate nel piano di ammortamento;

7) - di far accettare all'Istituto mandatario delega di pagamento, alle scadenze indicate, delle rate semestrali di ammortamento del mutuo, mediante utilizzo delle somme man mano accantonate e vincolate, con l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti e del pagamento della mora in caso di ritardo;

8) i inserire in ogni nuovo contratto di tesoreria/cassa che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del mutuo e dunque di far accettare da ciascun tesoriere/cassiere pro-tempore, gli obblighi di cui ai punti 6) e 7) e di trasmettere alla Cassa depositi e prestiti la nuova delegazione di pagamento regolarmente accettata.

Verbale fatto, letto e sottoscritto.

Certificazione di pubblicazione ed esecutività

(per gli Enti soggetti)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE *MUTUI A TASSO VARIABILE*

(Province, Comuni, Unione di Comuni, comunita' montane, az. speciale e consorzi ex lege 142/90)

A) - DELIBERA BASE

VISTO *(esposizione dei fatti)*;

CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo (*per le delibere assunte dopo l'adesione di massima*);

DELIBERA

(per il soggetto mutuatario)

1) di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di £. .... per ....;

2) di impegnarsi, se la pubblicità delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verrà finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

3) - di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

(per il soggetto mutuatario e/o garante)

4) di garantire per la quota di £. .... del mutuo di £. ....da concedersi a .... per ....;

B) - GARANZIA ENTRATE PROPRIE

5) - di restituire il mutuo in n. .... **rate semestrali**, comprensive del capitale e dell'interesse, al tasso semestrale che sarà determinato in conformità a quanto previsto dal D.M. Tesoro 16 febbraio 1999 in G.U. 18 febbraio 1999, n. 40;

6) - *(Province, Comuni e Unione di Comuni - Comunità montane)*
di garantire le n. .... rate semestrali di ammortamento del prestito, determinate come al punto 5, con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre/due titoli del bilancio;
(Aziende speciali e Consorzi imprenditoriali)
di garantire le n. .... rate semestrali di ammortamento del prestito, determinate come al punto 5, con delega sul Tesoriere a valere sulle proprie entrate effettive accertate in base al conto aziendale reso ed approvato;

7) - di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti, la quota delle entrate irrevocabilmente "pro solvendo" e non "pro soluto";

8) - di emettere sul Tesoriere/Cassiere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indicherà quale importo della rata di ammortamento, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il 25% delle entrate ai sensi / dell'art. 46 del D.L.vo 77/1995 (per Province, Comuni, Unione di Comuni e Comunità montane) / dell'art. 10 bis della legge 440/87 (per le Aziende speciali, Consorzi imprenditoriali);

9) - di iscrivere la rata di cui l'Ente è debitore per il rimborso del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni considerato;

10) - di prendere atto che il Tesoriere/Cassiere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno;

11) - di inserire, in ogni contratto di tesoreria che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del mutuo, l'obbligo per il Tesoriere di effettuare alle prescritte scadenza i versamenti delle rate di cui al precedente punto 6;

C) - CON GARANZIA DI ALTRI ENTI

12) che le rate semestrali di ammortamento, comprensive del capitale e dell'interesse, al tasso semestrale che sarà determinato in conformità a quanto previsto dal D.M. Tesoro 16 febbraio 1999 in G.U. 18 febbraio 1999, n.40 vengono garantite dall'Ente .... con le entrate proprie, come da delibera n. .... del ....

D) - CON CONTRIBUTO REGIONALE

13) - di cedere, come si cede alla Cassa depositi e prestiti, il contributo regionale del .... per cento concesso per la durata di .... anni sulla spesa di £. ....

Verbale fatto, letto e sottoscritto.

Certificazione di pubblicazione ed esecutività

(per gli Enti soggetti)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE *MUTUI A TASSO VARIABILE*

(S.P.A. E S.r.l. a prevalente capitale pubblico locale ed enti pubblici)

A) DELIBERA BASE

VISTO *(esposizione dei fatti)*;

CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo (*per le delibere assunte dopo l'adesione di massima*);

DELIBERA

(per il soggetto mutuatario)

1) di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di £. .... per ....,

2) di impegnarsi, se la pubblicità delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verrà finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale":

3) di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale"·

(per il soggetto mutuatario e/o garante)

4) di garantire per la quota di £. ... . del mutuo di £. ... . da concedersi a .... per ....,

B) GARANZIA ENTRATE PROPRIE

5) di restituire il mutuo in n. .... rate semestrali, comprensive del capitale e dell'interesse, al tasso semestrale che sarà determinato in conformità a quanto previsto dal D.M. Tesoro 16 febbraio 1999 in G.U. 18 febbraio 1999, n. 40;

6) di garantire le n. .... **rate semestrali** di ammortamento del prestito, determinate come al punto 5, con delegazione di pagamento all'Istituto di credito .... titolare del servizio di tesoreria/cassa, a valere sulle proprie entrate;
oppure
di garantire le n. .... **rate semestrali** di ammortamento del prestito, determinate come al punto 5, con fidejussione bancaria solidale;

7) - ***per i mutui a tasso fisso e indicizzati garantiti con delegazioni di pagamento all'Istituto di credito tesoriere/cassiere (S.p.A.; S.r.l.; Enti pubblici non soggetti alla tesoreria unica)***
di conferire all'Istituto .... titolare del servizio di tesoreria/cassa, mandato irrevocabile a:
far confluire congrue entrate su un unico conto corrente con esso cassiere intrattenuto;
accantonare le somme affluenti nel citato conto corrente sino alla concorrenza di quanto dovuto, alle scadenze indicate nel piano di ammortamento, alla Cassa depositi e prestiti a titolo di pagamento di ciascuna rata semestrale;
mantenere indisponibili le somme come sopra accantonate e a vincolarle alla Cassa depositi e prestiti d'intesa che le somme medesime potranno essere utilizzate esclusivamente per il pagamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate in scadenza;
(Enti pubblici soggetti alla tesoreria unica)
di conferire mandato all'Istituto .... titolare del servizio di tesoreria, a vincolare le somme occorrenti al pagamento di ciascuna rata semestrale alle scadenze indicate nel piano di ammortamento;

8) di far accettare all'Istituto mandatario delega di pagamento, alle scadenze indicate, delle rate semestrali di ammortamento del mutuo, mediante utilizzo delle somme man mano accantonate e vincolate, con l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti e del pagamento della mora in caso di ritardo;

9) di inserire in ogni nuovo contratto di tesoreria/cassa che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del mutuo e dunque di far accettare da ciascun tesoriere/cassiere pro-tempore, gli obblighi di cui ai punti 7) e 8) e di trasmettere alla Cassa depositi e prestiti la nuova delegazione di pagamento regolarmente accettata;

C) - CON GARANZIA DI ALTRI ENTI

10) che le **rate semestrali** di ammortamento, comprensive del capitale e dell'interesse, al tasso semestrale che sarà determinato in conformità a quanto previsto dal D.M. Tesoro 16 febbraio 1999 in G.U. 18 febbraio 1999, n.40 vengono garantite dall'Ente .... con le entrate proprie, come da delibera n. .... del ....

Verbale fatto, letto e sottoscritto.

Certificazione di pubblicazione ed esecutività

(per gli Enti soggetti)

Pos. .... della Cassa DD.PP. **MUTUI A TASSO FISSO**

DELEGA DI PAGAMENTO
ENTRATE PROPRIE

• (Province - Comuni - Unione di Comuni - Comunità Montane - Aziende Speciali - Consorzi imprenditoriali)

Il sottoscritto *(1)* del

Vista la deliberazione in data n. ,
divenuta esecutiva/definitiva a tutti gli effetti o dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di £
(lire) per ,

Visto che il detto mutuo è da estinguersi in *(2)* anni verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, di £ *(3)* (lire);

Visto che tali rate sono garantite con le somme relative ai primi due-tre titoli del bilancio/alle proprie entrate effettive accertate;

Visto che con la suddetta deliberazione è stato preso atto della normativa vigente, in base alla quale il Tesoriere/Cassiere è tenuto a vincolare le somme occorrenti per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno;

DELEGA

Il Tesoriere dell'Ente suddetto a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati con comminatoria dell'indennità di mora, in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento dal *(4)* al alla Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale della Repubblica o alla Sezione di Tesoreria provinciale la somma di £ *(3)*
(lire) della quale sarà discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(5) li

(1)

Timbro d'ufficio

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto [ ] [ ] dichiara di avere
(generalità) **(qualifica del notificante)**

oggi notificato il presente atto di delega al Tesoriere/Cassiere [ ]
(ragione sociale)

consegnandone copia nelle mani del Sig. [ ] **formalmente munito dei poteri di firma e rappresentanza**
(generalità)

li
(luogo) (data)

(firma)

NOTE A TERGO

NOTE:

1) Il dirigente/responsabile del servizio (per gli enti locali); il legale rappresentante (per le Aziende speciali ed i Consorzi).
2) Numero degli anni di ammortamento.
3) Ammontare della rata semestrale di ammortamento.
4) Specificare il periodo di ammortamento, indicando mese ed anno di inizio e di fine dello stesso. Si rammenta al riguardo che l'ammortamento decorre dal 1° gennaio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui avviene la formale concessione (art. 8, commi 1 e 2 del D.M. Tesoro 7 1.1998) e che per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, i mutui concessi dal 1° luglio possono essere posti in ammortamento dal 1° luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione (art. 8, comma 3 del D.M. Tesoro 7 1.1998).
5) Luogo e data di emissione della delega.

Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77

Art. 48
(Delegazione di pagamento)

1) Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunità montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.
2) L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.

Art. 62
(Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento)

1) A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 48 il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

Pos. .... della Cassa DD.PP. **MUTUI A TASSO VARIABILE**

DELEGA DI PAGAMENTO
ENTRATE PROPRIE

(Province, Comuni, Unione di Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi imprenditoriali)

Il sottoscritto *(1)* .... del ....

Vista la deliberazione in data .... n. .... divenuta esecutiva / definitiva a tutti gli effetti o dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di £ .... (lire ....) per ....,

Visto che detto mutuo è da estinguersi in *(2)* .... anni verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di una quota capitale costante pari a £.. (lire ....) semestrale vigente;

Visto che tali rate sono garantite con le somme relative ai primi due-tre titoli del bilancio/alle proprie entrate effettive accertate;

Visto che con la suddetta deliberazione è stato preso atto della normativa vigente, in base alla quale il Tesoriere è tenuto a vincolare le somme occorrenti per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno;

DELEGA

Il Tesoriere dell'Ente suddetto a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati con comminatoria dell'indennità di mora, in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento dal (3) .... al .... alla Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale della Repubblica o alla Sezione di Tesoreria provinciale la rata semestrale costituita dalla quota capitale pari a £.. (lire ....), e dalla quota interessi calcolata, semestre per semestre, al tasso semestrale variabile equivalente alla metà del tasso d'interesse annuo - maggiorato quest'ultimo di .... centesimi di punto - definito, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. Tesoro 16.2.1999, come media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi, rilevato ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 23 dicembre 1998, nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del periodo di riferimento della rata di ammortamento.

Il tesoriere sarà discaricato delle somme dovute per capitale e interesse in forza della presente delegazione con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(4) lì

NOTE A TERGO *(1)*

Timbro d'ufficio

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto ____________________ ____________________

(generalità) **(qualifica del notificante)**

dichiara di avere oggi notificato il presente atto di delega al Tesoriere/Cassiere ____________________

(ragione sociale)

consegnandone copia nelle mani del Sig. ____________________ **formalmente munito dei poteri di firma e rappresentanza**

(generalità)

li

(luogo) (data) (firma)

NOTE:

(1) Il dirigente/responsabile del servizio (per gli enti locali); il legale rappresentante (per le Aziende speciali ed i Consorzi).

(2) Numero degli anni di ammortamento.

(3) Specificare il periodo di ammortamento, indicando mese ed anno di inizio e di fine dello stesso.
Si rammenta al riguardo che l'ammortamento decorre dal 1° gennaio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui avviene la formale concessione (art. 8, commi 1 e 2 del D.M. Tesoro 7.1.1998) e che per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, i mutui concessi dal 1° luglio possono essere posti in ammortamento dal 1° luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione (art. 8, comma 3 del D.M. Tesoro 7.1.1998).

(4) Luogo e data di emissione della delega.

Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77

Art. 48
(Delegazione di pagamento)

1) Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunità montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.

2) L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.

Art. 62
(Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento)

1) A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 48 il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

Pos. ....

della Cassa DD. PP.

MUTUI A TASSO FISSO

DELEGA DI PAGAMENTO

(in bollo, salvo esenzioni)

(Enti pubblici e S.p.A. e S.r.l. a prevalente capitale pubblico)

Il sottoscritto

legale rappresentante *(1)* dell'Ente della Società
(n. d'iscrizione);

Vista la delibera n. in data adottata dal *(2)*
per l'assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di £
(lire)
per ,

Visto che detto mutuo è da estinguersi in *(3)* anni verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, di £ *(4)*
(lire);

Visto che tali rate sono garantite con una quota delle proprie entrate;

Visto che in forza di contratto di mandato irrevocabile, sottoscritto in data...............*(5)*, tra la suddetta società e l'Istituto di credito-tesoriere/cassiere, quest'ultimo ha assunto tutti gli impegni di cui al punto 7) della citata delibera di assunzione del mutuo n. .... del .... per accantonare e vincolare le somme necessarie al pagamento entro il 30 giugno e 31 dicembre di ciascuna rata semestrale di ammortamento, comprensiva di capitale e interessi, di £ .... (lire ....) dal .... al .... *(6)*;

Visto che la Cassa depositi e prestiti in caso di ritardato versamento delle rate applicherà l'indennità di mora nella misura vigente al momento della inadempienza;

Visto che con la presente delegazione, tenuto anche conto degli interessi gravanti sull'esercizio in corso per i mutui già contratti, non si supera il 50% dei proventi del servizio desunti dall'ultimo bilancio o, in alternativa, il 30% dei ricavi d'esercizio desunti dal medesimo bilancio *(7)*;

DELEGA

La/Il , mandatario della Società suddetta, a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso le entrate vincolate e con l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento dal al *(8)* alla Cassa depositi e prestiti la somma di £ *(9)* (lire)
della quale sarà discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(10) li

Timbro dell'Ufficio

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

....

Per accettazione

L'ISTITUTO DI CREDITO INCARICATO

.... **formalmente munito dei poteri di firma e di rappresentanza.**

Il Funzionario incaricato

NOTE A TERGO

NOTE

1) In caso di soggetto delegato dal legale rappresentante, occorre citare gli estremi dell'atto di delega.

2) Organo deliberativo dell'Ente o della Società.

3) Numero degli anni di ammortamento.

4) Ammontare della rata semestrale di ammortamento.

5) Indicare la data di sottoscrizione del contratto di mandato irrevocabile.

6) Indicare l'importo della rata semestrale e il periodo di ammortamento, specificando mese ed anno di inizio e di fine dello stesso. Si rammenta al riguardo che l'ammortamento decorre dal 1° gennaio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui avviene la formale concessione (art. 8, commi 1 e 2 del D.M. Tesoro 7 1.1998) e che su apposita istanza, i mutui concessi dal 1° luglio possono essere posti in ammortamento dal 1° luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione (art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro 7 1.1998).

7) Solo per S.p.A. e S.r.l.

8) Indicare il periodo di ammortamento, specificando mese ed anno di inizio e di fine dello stesso. Si rammenta al riguardo che l'ammortamento decorre dal 1° gennaio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui avviene la formale concessione (art. 8, commi 1 e 2 del D.M. Tesoro 7 1.1998) e che su apposita istanza, i mutui concessi dal 1° luglio possono essere posti in ammortamento dal 1° luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione (art. 8, comma 3 del D.M. Tesoro 7 1 1998).

9) Indicare l'importo della rata semestrale.

10) Luogo e data dell'emissione della delega.

Pos. ....

della Cassa DD. PP.

MUTUI A TASSO VARIABILE

DELEGA DI PAGAMENTO

(in bollo, salvo esenzioni)

(Enti pubblici e S.p.A. e S.r.l. a prevalente capitale pubblico)

Il sottoscritto
legale rappresentante *(1)* dell'Ente Società
(n. d'iscrizione);

Vista la delibera n. in data adottata dal *(2)*
per l'assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di £
(lire) per

Visto che detto mutuo è da estinguersi in *(3)* anni verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di una quota capitale costante pari a £
(lire) e di una quota interessi calcolata, semestre per semestre, al tasso variabile semestrale vigente;

Visto che tali rate sono garantite con una quota delle proprie entrate;

Visto che in forza di contratto di mandato irrevocabile, sottoscritto in data................*(4)*, tra la suddetta società e l'Istituto di credito-tesoriere/cassiere, quest'ultimo ha assunto tutti gli impegni di cui al punto 7) della citata delibera di assunzione del mutuo n. .... del .... per accantonare e vincolare le somme necessarie al pagamento entro il 30 giugno e 31 dicembre di ciascuna rata semestrale di ammortamento comprensiva di una quota capitale costante pari a £
(lire) e di una quota interessi calcolata, semestre per semestre, al tasso variabile semestrale vigente, dal .... al .... *(5)*.

Visto che la Cassa depositi e prestiti in caso di ritardato versamento delle rate applicherà l'indennità di mora nella misura vigente al momento della inadempienza;

Visto che con la presente delegazione, tenuto anche conto degli interessi gravanti sull'esercizio in corso per i mutui già contratti, non si supera il 50% dei proventi del servizio desunti dall'ultimo bilancio o, in alternativa, il 30% dei ricavi d'esercizio desunti dal medesimo bilancio *(6)*;

DELEGA

La/Il mandatario della Società suddetta, a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso le entrate vincolate e con l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento dal al *(5)* alla Cassa depositi e prestiti la rata semestrale costituita dalla quota capitale pari a £
(lire),
e dalla quota interessi calcolata, semestre per semestre, al tasso semestrale variabile equivalente alla metà del tasso d'interesse annuo - maggiorato quest'ultimo di .... centesimi di punto - definito, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. Tesoro 16.2.1999, come media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi, rilevato ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 23 dicembre 1998, nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del periodo di riferimento della rata di ammortamento.

Il Cassiere sarà discaricato delle somme dovute per capitale e interesse in forza della presente delegazione con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(7) lì

Timbro dell'Ufficio **IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

....

Per accettazione
L'ISTITUTO DI CREDITO INCARICATO

.... **formalmente munito dei poteri di firma e di rappresentanza.**
Il Funzionario incaricato

NOTE A TERGO

NOTE

1) In caso di soggetto delegato dal legale rappresentante, occorre citare gli estremi dell'atto di delega.
2) Organo deliberativo dell'Ente o della Società.
3) Numero degli anni di ammortamento.
4) Indicare la data di sottoscrizione del contratto di mandato irrevocabile.
5) Indicare il periodo di ammortamento, specificando mese ed anno di inizio e di fine dello stesso. Si rammenta al riguardo che l'ammortamento decorre dal 1° gennaio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui avviene la formale concessione (art. 8, commi 1 e 2 del D.M. Tesoro 7 1.1998) e che su apposita istanza, i mutui concessi dal 1° luglio possono essere posti in ammortamento dal 1° luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione (art. 8, comma 3 del D.M. Tesoro 7 1.1998).
6) Solo per S.p.A. e S.r.l.
7) Luogo e data dell'emissione della delega.

PARTE SESTA

APPENDICE NORMATIVA

DECRETO 16 febbraio 1999

FISSAZIONE DEL SAGGIO DI INTERESSE SUI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467. convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998;

Sulla proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Udito il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 26 gennaio 1999 e sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza in data 10 febbraio 1999

DECRETA:

Art.1

1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concederà a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto i tassi di interesse sono fissati:

al 4,000 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni;

al 4,350 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a quindici anni;

al 4,600 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a venti anni.

I suddetti tassi sono ridotti dello 0,15 per cento per il finanziamento di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. Il tasso fissato per i mutui con durata ventennale è assunto quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2

1. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, i tassi di cui al comma 1 dell'art. 1 sono maggiorati nella misura fissata, con riferimento alla durata del finanziamento e alla quota dello stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per i mutui a tasso variabile l'indice di riferimento è definito come media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi, rilevato ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del periodo di riferimento della rata di ammortamento; il tasso per il calcolo della quota interessi è dato dall'indice maggiorato dello 0,45 per cento per i mutui con durata fino a dieci anni, dello 0,50 per cento per i mutui con durata fino a quindici anni e dello 0,55 per cento per i mutui con durata fino a venti anni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI DA APPLICARE AL TASSO DI INTERESSE PER I MUTUI CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA ALLA PARI

	DURATA DEL MUTUO		
quantità massima estinguibile	10 ANNI	15 ANNI	20 ANNI
	maggiorazioni	maggiorazioni	maggiorazioni
40%	0,20	0,22	0,24
60%	0,30	0,33	0,36
80%	0,40	0,44	0,48

****

DECRETO 16 febbraio 1999

NUOVE NORME RELATIVE ALLA CONCESSIONE, GARANZIA ED EROGAZIONE DEI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Visto il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 19 della legge 8 gennaio 1979, n. 3;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197:

Visto i decreti ministeriali Tesoro del 7.1.1998 e del 17.12.98;

Ritenuta la necessità di modificare le norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 26 gennaio 1999;

Vista la delibera della commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti in data 10 febbraio 1999;

DECRETA:

Art. 1

1. All'art.6, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 7.1.1998, dopo le parole "La Cassa" sono aggiunte le parole " fatta eccezione per i mutui con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari,"

Art. 2

1. L'articolo 8 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998 è sostituito dal seguente:

Tipologie di mutuo

1. La Cassa depositi e prestiti concede i seguenti mutui:

a) mutui a tasso fisso. Sono ammortizzati in un periodo non superiore a venti anni; le rate del piano di ammortamento decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi e sono comprensive di capitale e interesse;

b) mutui a tàsso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari. Sono ammortizzati in dieci, quindici e venti anni; le rate del piano di ammortamento decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi e sono comprensive di capitale e interesse. Il diritto di estinzione parziale anticipata alla pari può essere esercitato in più soluzioni, a scadenze biennali contate a far data dall'inizio dell'ammortamento, con preavviso di almeno sei mesi. Nel caso di mutui ammortizzati in quindici anni il diritto non può essere esercitato oltre il dodicesimo anno di ammortamento. La quota di mutuo con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari è stabilita al momento della concessione e non può eccedere l'80 per cento dell'ammontare del mutuo. Gli importi massimi rimborsabili in corrispondenza delle scadenze biennali sono pari al debito residuo del piano di ammortamento relativo alla quota di mutuo con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;

c) mutui a tasso variabile. Sono ammortizzati in dieci, quindici e venti anni. Le rate del piano di ammortamento, a quote capitali costanti, decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di concessione del mutuo e sono comprensive di capitale e interesse.

2. Su richiesta degli enti mutuatari, le rate del piano di ammortamento possono decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione.

3. Per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77. le rate del piano di ammortamento dei mutui concessi dal 1° luglio possono decorrere dal 1° luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione.

Art. 3

1. All'art. 9, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, le parole "con valuta 31 dicembre di ciascun anno di preammortamento entro il successivo 31 gennaio" sono sostituite con le parole " entro il 31 gennaio successivo a ciascun anno di preammortamento"

2. All'art. 9 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), gli interessi di cui al comma precedente sono calcolati al medesimo tasso di concessione, al netto della maggiorazione."

"1-ter Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), gli interessi di cui al comma 1 del presente articolo sono calcolati ai tassi variabili vigenti nel periodo di riferimento."

"1-quater. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 3, gli interessi di cui ai commi precedenti sono dovuti dalla data del mandato al 30 giugno antecedente il periodo di ammortamento, e devono essere versati entro il 31 luglio successivo a ciascun anno di preammortamento."

3. All'art. 9, comma 3 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, le parole:" ad un tasso superiore del 50 per cento quello di concessione vigente per i mutui al momento della maturazione dei medesimi interessi di mora" sono sostituite con le parole: " calcolati al tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti maggiorato del 50 per cento."

Art. 4

1. All'art. 10 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"4. Nel caso di mutui con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari è consentita esclusivamente la devoluzione totale."

Art. 5

1. All'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente comma:

"1-ter. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), il tasso nominale di cui al comma 1 è il tasso fisso vigente per i mutui ordinari di pari durata."

2. All'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente comma:

"1-quater Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), al di fuori delle ipotesi previste nella medesima lettera, l'estinzione anticipata può essere effettuata esclusivamente sull'intero ammontare del mutuo mediante restituzione di un ammontare pari al maggiore tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue calcolato al medesimo tasso di concessione del mutuo al netto della maggiorazione e il valore attuale delle rate di ammortamento residue calcolato al tasso fisso nominale vigente per i mutui ordinari di pari durata dell'Istituto."

3. All'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente comma:

"1-quinquies. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), l'estinzione anticipata viene effettuata mediante restituzione del residuo debito, maggiorato di un indennizzo pari all'1 per cento del residuo debito stesso."

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

****

DECRETO 7 gennaio 1998

AGGIORNATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE CON IL DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 16 FEBBRAIO 1999

NUOVE NORME RELATIVE ALLA CONCESSIONE, GARANZIA ED EROGAZIONE DEI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETA:

Art. 1

Oggetto dei mutui

1. I mutui della Cassa depositi e prestiti hanno specifica destinazione e possono avere per oggetto, nell'ambito delle finalità pubbliche perseguite dagli enti mutuatari:

a) la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili;

b) l'acquisizione di aree e di altri beni immobili;

c) l'acquisto e la realizzazione di attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili;

d) gli altri investimenti di interesse pubblico e gli interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali, ivi compresi i conferimenti o le partecipazioni al capitale di società per azioni o a responsabilità limitata, costituite in base alle facoltà concesse ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente.

Art. 2

Procedura di finanziamento

1. La procedura di finanziamento si articola in:

a) adesione di massima;

b) concessione;

c) erogazioni.

2. In presenza di particolari esigenze legate alla natura degli investimenti da finanziare ovvero alla tipologia dei fondi utilizzati, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti può introdurre modifiche alla procedura di cui al comma precedente.

Art. 3

Adesione di massima

1. L'adesione di massima viene fornita sulla base di una richiesta contenente l'indicazione dell'oggetto dell'investimento e la quantificazione del fabbisogno finanziario, quali individuati dagli atti programmatori approvati dal soggetto mutuatario.

2. L'adesione di massima non costituisce impegno della Cassa alla concessione del relativo finanziamento.

Art. 4

Concessione

1. La concessione dei mutui viene deliberata sulla base degli atti di assunzione e garanzia, nonché, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo. La Cassa può richiedere eventuali documenti integrativi ritenuti necessari.

2. La concessione viene proposta dal direttore generale al consiglio di amministrazione, valutate le risultanze istruttorie.

3. In base agli elenchi delle operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione, il direttore generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui, mediante proprie "Determine" le quali, a tutti gli effetti, valgono come decreto di concessione.

Art. 5

Erogazioni

1. I mutui sono somministrati, in una o più soluzioni, sulla base della domanda di erogazione corredata da una dichiarazione del responsabile del procedimento dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute da imputare in conto mutuo.

2. Il soggetto mutuatario risponde della tempestiva destinazione delle somme riscosse in conto mutuo agli aventi diritto. La Cassa resta comunque estranea ai rapporti tra il mutuatario e i suoi creditori.

3. Sui mutui concessi con oneri a totale carico del mutuatario, qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all'ammontare del mutuo, la Cassa può, su richiesta, somministrare il residuo capitale, purché lo stesso non superi il 5 per cento dell'importo del finanziamento ovvero, nei casi in cui superi tale percentuale, sia comunque inferiore al limite di importo fissato per le devoluzioni dal consiglio di amministrazione.

Art. 6

Garanzie

1. I mutui della Cassa depositi e prestiti possono essere garantiti:

a) per i soggetti di diritto pubblico: nelle forme previste dalla legge per i singoli enti mutuatari;

b) per i soggetti di diritto privato: mediante delegazioni sulle entrate effettive di bilancio del servizio pubblico gestito ovvero con idonee forme di garanzia fidejussoria o reale;

c) con provvedimento di garanzia emesso in base a legge regionale, purché sia espressamente previsto in essa che, in relazione alla garanzia prestata, la regione, nel caso di mancato pagamento della rata, da parte dell'ente mutuatario alla scadenza stabilita, dietro semplice notifica della inadempienza, provvederà al pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi per ritardato pagamento, rimanendo sostituita all'ente mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'ente mutuatario;

d) con la cessione di contributi in semestralità o annualità, concessi dallo Stato o dalle regioni per favorire determinati investimenti, secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

2. La Cassa, **fatta eccezione per i mutui con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari,** può accettare delegazioni di pagamento rilasciate da un soggetto mutuatario a garanzia di un mutuo assunto da altro mutuatario.

3. Le delegazioni di pagamento costituiscono il tesoriere o il cassiere debitore principale nei confronti della Cassa depositi e prestiti e sono sempre rilasciate "pro solvendo" e non "pro soluto"

Art. 7

Contributi statali o regionali

1. I contributi statali o regionali possono essere accettati esclusivamente se questi siano ceduti direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo.

2. La Cassa depositi e prestiti rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra ente contributore ed ente beneficiario in dipendenza della cessione del contributo.

3. Con le medesime condizioni e limitazioni la Cassa può scontare le semestralità o annualità di contributo, concedendo all'ente beneficiario un mutuo pari al valore attuale delle stesse semestralità o annualità.

Art. 8

Tipologie di mutuo

1. La Cassa depositi e prestiti concede i seguenti mutui:

a) mutui a tasso fisso. Sono ammortizzati in un periodo non superiore a venti anni; le rate del piano di ammortamento decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi e sono comprensive di capitale e interesse;

b) mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari. Sono ammortizzati in dieci, quindici e venti anni; le rate del piano di ammortamento decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi e sono comprensive di capitale e interesse. Il diritto di estinzione parziale anticipata alla pari può essere esercitato in più soluzioni, a scadenze biennali contate a far data dall'inizio dell'ammortamento, con preavviso di almeno sei mesi. Nel caso di mutui ammortizzati in quindici anni il diritto non può essere esercitato oltre il dodicesimo anno di ammortamento. La quota di mutuo con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari è stabilita al momento della concessione e non può eccedere l'80 per cento dell'ammontare del mutuo. Gli importi massimi rimborsabili in corrispondenza delle scadenze biennali sono pari al debito residuo del piano di ammortamento relativo alla quota di mutuo con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;

c) mutui a tasso variabile. Sono ammortizzati in dieci, quindici e venti anni; le rate del piano di ammortamento, a quote capitali costanti, decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di concessione del mutuo e sono comprensive di capitale e interesse.

2. Su richiesta degli enti mutuatari, le rate del piano di rimborso possono decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione.

3. Per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25.2.1995, n. 77, le rate del piano di rimborso dei mutui concessi dal 1° luglio possono decorrere dal 1° luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione.

Art. 9

Interessi attivi, passivi e recupero coattivo

1. Sulle somme erogate in conto mutuo anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento, sono dovuti gli interessi al medesimo saggio di concessione, dalla data del mandato al 31 dicembre antecedente il periodo di ammortamento, da versare **entro il 31 gennaio successivo a ciascun anno di preammortamento.**

1-bis Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), gli interessi di cui al comma precedente sono calcolati al medesimo tasso di concessione, al netto della maggiorazione.

1-ter Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), gli interessi di cui al comma 1 del presente articolo sono calcolati ai tassi variabili vigenti nel periodo di riferimento.

1-quater. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 3, gli interessi di cui ai commi precedenti sono dovuti dalla data del mandato al 30 giugno antecedente il periodo di ammortamento, e devono essere versati entro il 31 luglio successivo a ciascun anno di preammortamento.

2. Salvo norme speciali, in corrispondenza delle somme rimaste da erogare sui mutui in ammortamento viene annualmente retrocessa agli enti pagatori parte della rata di ammortamento, parametrata ad un saggio di interesse pari a quello vigente per i depositi volontari, così come previsto dall'art. 20, comma 1 della legge n.3/79.

3. Sulle somme dovute alla Cassa a qualsiasi titolo, in caso di ritardo nel pagamento devono essere corrisposti gli interessi di mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento, **calcolati al tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti maggiorato del 50 per cento.**

4. Per il recupero dei crediti di mora o delle somme comunque dovute, oltre a procedere direttamente contro i debitori, la Cassa può estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sui crediti a qualsiasi titolo degli enti mutuatari.

5. E' in facoltà della Cassa sospendere ogni erogazione in conto mutui in caso di morosità.

Art. 10

Devoluzione

1. E' consentito l'utilizzo parziale o totale del mutuo concesso, per finalità diverse da quelle originarie, a condizione che:

a) si tratti di investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto;

b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento.

2. E' consentita la devoluzione del residuo capitale da somministrare accertato su mutui diversi, per il finanziamento parziale o totale di un nuovo investimento, a condizione che:

a) si tratti di investimento finanziabile ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto;

b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli mutui;

c) i singoli mutui siano interamente garantiti dall'ente mutuatario e/o assistiti da contribuzione regionale.

3. Non è consentita la devoluzione di residui inferiori all'importo che verrà periodicamente determinato dal consiglio di amministrazione.

4. Nel caso di mutui con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari è consentita esclusivamente la devoluzione totale.

Art. 11

Estinzione anticipata, rinuncia o revoca

1. La Cassa depositi e prestiti può aderire alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo assunto, da operarsi mediante restituzione del residuo debito, maggiorato di un indennizzo pari alla differenza tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue, calcolato utilizzando come tasso di sconto il tasso nominale vigente per i mutui ordinari dell'Istituto, e il residuo debito stesso.

1-bis. Per l'estinzione anticipata che sia totalmente finanziata con i proventi rivenienti da cessioni, effettuate dalle pubbliche amministrazioni e perfezionate nel 1998, di valori mobiliari e immobiliari l'indennizzo di cui al comma precedente è ridotto del 70 per cento. La relativa richiesta dovrà pervenire entro il 31 dicembre 1998. Qualora l'ente abbia più mutui, verranno prioritariamente estinti quelli con scadenza più ravvicinata. La Cassa depositi e prestiti verserà le somme derivanti da questi rimborsi nel conto corrente di Tesoreria n.29108.

1-ter. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), il tasso nominale di cui al comma 1 è il tasso fisso vigente per i mutui ordinari di pari durata.

1-quater. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), al di fuori delle ipotesi previste nella medesima lettera, l'estinzione anticipata può essere effettuata esclusivamente sull'intero ammontare del mutuo mediante restituzione di un ammontare pari al maggiore tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue calcolato al medesimo tasso di concessione del mutuo al netto della maggiorazione e il valore attuale delle rate di ammortamento residue calcolato al tasso fisso nominale vigente per i mutui ordinari di pari durata dell'Istituto.

1-quinquies. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), l'estinzione anticipata viene effettuata mediante restituzione del residuo debito, maggiorato di un indennizzo pari all'1 per cento del residuo debito stesso.

2. Nel caso di revoca del mutuo concesso, dipendente da qualsiasi causa non imputabile alla Cassa, verranno restituite al soggetto mutuatario e agli eventuali altri enti pagatori, le sole quote capitale ammortizzate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata comminata la revoca. Il Consiglio di amministrazione può, in casi particolari, deliberare di restituire parzialmente anche la quota interessi delle rate di ammortamento pagate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata comminata la revoca.

3. E' in facoltà del soggetto mutuatario rinunciare al mutuo concesso anteriormente alla data di inizio del relativo ammortamento.

4. Nel caso di rinuncia e per la revoca che intervenga anteriormente alla data di inizio del periodo di ammortamento, sarà posta a carico del soggetto mutuatario una commissione dell'1 per cento sull'importo mutuato, con un massimo stabilito periodicamente dal consiglio di amministrazione sulla base delle spese di amministrazione mediamente sostenute per tali operazioni.

Art. 12

Responsabilità

1. Il rappresentante legale ovvero il responsabile del procedimento del soggetto mutuatario risponde nei confronti della Cassa della corrispondenza della domanda di erogazione allo scopo del mutuo.

2. Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 197/83 non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti sulle delegazioni di pagamento rilasciate dai soggetti mutuatari per l'ammortamento dei prestiti concessi dalla Cassa, sui prestiti stessi, nonché sui mandati di pagamento fino all'atto dell'erogazione delle relative somme, da parte del soggetto mutuatario a favore dei legittimi creditori finali, quali risultanti dalla documentazione giustificativa di spesa che è alla base della domanda di somministrazione.

3. Ai sensi del citato art. 13 della legge n. 197/83, gli atti compiuti in difformità sono nulli e improduttivi di qualsiasi effetto sospensivo. La nullità deve essere rilevata d'ufficio dall'autorità giudiziaria.

4. Il responsabile del procedimento è tenuto ad accertare il rispetto delle forme di pubblicità di cui al successivo articolo 13.

Art. 13

Pubblicità

1. I soggetti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale"

2. Analoga dicitura deve risultare nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia già stata prescelta la Cassa quale istituto mutuante.

Art. 14

Norma finale

1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale Tesoro 1.12.1995.

2. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

INFORMAZIONI PER L'UTENZA

Internet

Come annunciato con la Circolare n. 1227/98, nel corso del 1998 è stato attivato il sito internet della Cassa depositi e prestiti con il seguente indirizzo: www.cassaddpp.it.

99A3747

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651406/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale L. 508.000
- semestrale L. 289.000

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale L. 416.000
- semestrale L. 231.000

Tipo A2 Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale L. 115.500
- semestrale L. 69.000

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale L. 107.000
- semestrale L. 70.000

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale L. 273.000
- semestrale L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale L. 106.000
- semestrale L. 68.000

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale L. 267.000
- semestrale L. 145.000

Tipo F *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale L. 1.097.000
- semestrale L. 593.000

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale L. 982.000
- semestrale L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima* - *prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 2 5 0 1 0 9 2 9 9 *

L. 7.500